

Un approccio
schematico alla
disciplina della

gestione dei rifiuti

Roma, 14.03.2011
1

DISCIPLINA DEI RIFIUTI

Premessa: I livelli di normazione

Premessa: EVOLUZIONE NORMATIVA- schema della parte IV

Premessa: DISPOSIZIONI GENERALI

1. NOZIONI DI RIFIUTO 

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO 

2. LA GESTIONE DEI RIFIUTI

OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI 

3. DISCIPLINA: REGIMI 

4. DISCIPLINA: DOCUMENTI 

5 LE GESTIONI DEI RIFIUTI

6. VIOLAZIONI 

7. ALTRI TEMI 

8. QUESTIONI DI POLIZIA AMBIENTALE 

Se una sostanza/materiale è rifiuto e se non è esclusa comunque dalla disciplina dei rifiuti

Se è rifiuto, come deve essere classificato

Se è rifiuto, quale è il suo codice

Se si tratta di un rifiuto di una determinata categoria, di quale operazione di gestione è oggetto

Quale è la disciplina (titolo/documenti) di quella operazione di gestione di quel rifiuto

Se sia rispettata la disciplina prevista

Nel caso in cui non sia rispettata, se il mancato rispetto integra illecito e quale illecito integra


Se quella gestione di quel rifiuto integra illecito, quali iniziative debbono essere adottate

PREMESSA: evoluzione normativa



ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE

1. 91/156/CEE SUI RIFIUTI
2. 91/689/CEE SUI RIFIUTI PERICOLOSI
3. 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DA IMBALLAGGI



D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

SI SOSTITUISCE ALLA DISCIPLINA VIGENTE: D.P.R.915/82



915/82



22/97



**Legge
308/04**

Nel frattempo DIRETTIVE
91/156/CEE RIFIUTI
91/689/CEE RIF. PERIC.
94/62/CE IMBALLAGGI &C



Legge 15 dicembre 2004, n. 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la VIA, per la (VAS) e per l'autor. Amb.integrata ;

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera

NUOVO TESTO UNICO: 10.2.2006

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano,, ai seguenti principi e criteri direttivi generali: ...

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di

•garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di

•contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;



915/82



22/97




152/06

Nel frattempo ulteriori DIRETTIVE



Varato il Codice dell'ambiente

**Settecento pagine, 318 articoli, 45 allegati:
sono i numeri del Codice dell'ambiente,
varato il 10.02.2006 dal Consiglio dei ministri.**



20/03/2006 - 14:34

**Il presidente della Repubblica
Ciampi rinvia alle Camere il
decreto legislativo che attua la
legge delega in materia
ambientale**



- **Il 29 marzo 2006 il Consiglio dei Ministri ha, in risposta alle richieste del Presidente della Repubblica, approvato una nuova versione del testo del decreto legislativo attuativo della delega ambientale.**
- **Il 3 aprile 2006 il Presidente della Repubblica ha emanato, in ossequio all'articolo 87 della Costituzione, il decreto legislativo.**
- **Il 14 aprile 2006 il testo del decreto legislativo - rubricato come Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88.**
- **Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 è entrato in vigore il 29 aprile 2006 (NDR salvo che per le parti in cui è previsto un termine specifico).**



915/82

22/97

152/06

**Decreti attuativi:
inefficaci**
[cfr. Comunicato MinAmb.26.6.2006]

1° correttivo: 284/06


2° correttivo: 4/08

i milleproroghe

Legge
308/04

**d.l.171/08- l.205/08- agroalimentare
d.l.172/08- l.210/08- Campania
d.l. 208/08- l.13/09-misure straordinarie
l. 28.1.2009, n. 2 (misure anticrisi)**





LEGGE 7 luglio 2009 , n. 88 (in Suppl. ordinario n. 110 alla Gazz. Uff., 14 luglio, n. 161). - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 (1).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi [ex alleg. A e B]. Per le direttive elencate ex all. A e B] il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).



.....2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Alleg. B



915/82

22/97

152/06

**Decreti attuativi:
inefficaci**

[cfr. Comunicato MinAmb.26.6.2006]

1° correttivo: 284/06

2° correttivo: 4/08

i milleproroghe

Legge
308/04

**d.l.171/08- l.205/08- agroalimentare
d.l.172/08- l.210/08- Campania
d.l. 208/08- l.13/09-misure straordinarie
l. 28.1.2009, n. 2 (misure anticrisi)**

introduce novità in materia
di **emissioni in atmosfera,**
AIA, VAS, VIA.


introduce novità in materia
di **rifiuti**

introduce modifiche nella parte
III [ove già dlgs.36/2010]

3° correttivo: 128/10

4° correttivo: 205/10

5° correttivo: 219/10



**d.lgs.3 aprile 2006, n.
152**

Norme in materia ambientale
(GU n. 88 del 14-4-2006- Suppl. Ordinario n.96)

Decreti attuativi

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI COMUNI – ARTT. 1 – 3

PARTE SECONDA: PROCEDURE PER LA V.A.S., PER LA V.I.A., PER LA AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (I.P.P.C.) – ARTT. 4-52

PARTE TERZA : NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE – ARTT. 53- 176

PARTE QUARTA: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI – ARTT. 177- 266

DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – ARTT. 267- 298

PARTE SESTA: NORME IN MATERIA DI TUTELA RISERCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE – ARTT. 299 - 318

ANALISI DELLA DISCIPLINA

PARTE QUARTA

**NORME IN
MATERIA DI
GESTIONE DEI
RIFIUTI E DI
BONIFICA DEI SITI
INQUINATI – ARTT.
177- 266**

TITOLO I GESTIONE DEI RIFIUTI

TITOLO II GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
ARTT.217 226

TITOLO II GESTIONE DI PARTICOLARI
CATEGORIE DI RIFIUTI ARTT.227 237

TITOLO IV TARIFFA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ARTT. 238

TITOLO V BONIFICA DEI SITI INQUINATI
ARTT.239- 253

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO E
DISPOS. TRANSITORIE E FINALI ARTT. 254-
266

Disciplina generale

**Schema generale
secondo
ripartizione della
PARTE QUARTA
del t.u.**

**PARTICOLARI
CATEGORIE DI
RIFIUTI**

**(rifiuti da)
IMBALLAGGI**

1. Rifiuti elettrici/elettronici
2. Veicoli fuori uso
3. Prodotti contenenti amianto
4. pneumatici fuori uso
5. CDR/CDR-Q
6. R da manut. infrastr.
7. Altri veicoli fuori uso
8. R. da navi e residui di carico
9. Oli e grassi vegetali ed animali esausti polietilene
10. Batterie al piombo esauste e r. piombosi
11. Oli minerali usati

**TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

**BONIFICA DEI SITI
INQUINATI**

**SISTEMA
SANZIONATORIO**

PARTE QUARTA

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II COMPETENZE

CAPO III SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ARTT. 199-207

CAPO IV AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

CAPO V PROCEDURE SEMPLIFICATE

DISPOSIZIONI GENERALI

Principi generali: finalità

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ...

[art- 2 comma 1 prima parte D.Ronchi e art. 178 comma 1 prima parte t.u.]

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia



Richiamo dei principi ambientali

Art. 178 co.3 TU

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di

PRECAUZIONE

PREVENZIONE

SOSTENIBILITA' [!]

PROPORZIONALITA'

di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario con particolare riferimento al **principio comunitario "chi inquina paga"**.

A TAL FINE LA GESTIONE DEI RIFIUTI È EFFETTUATA SECONDO CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA' E TRASPARENZA .

Art. 2 co.3 ronchi

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di


responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti

- nella produzione,
- nella distribuzione,
- nell'utilizzo e
- nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,

nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

.....A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”.

Il ruolo dei principi




La corte di giustizia ed il divieto di interpretazione restrittiva della nozione di rifiuto



Da CGC 18.12.07 Il termine «disfarsi» deve essere interpretato non solo alla luce della finalità essenziale della direttiva la quale, stando al suo terzo ‘considerando’, è la «protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti», bensì anche dell’art. 174, n. 2, CE. Quest’ultimo dispone che «[l]a politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (...)».

Ne consegue che il termine «disfarsi», e pertanto la nozione di «rifiuto» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, non possono essere interpretati in senso restrittivo (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 giugno 2000, cause riunite C 418/97 e C 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I 4475, punti 36 40, nonché Thames Water Utilities, cit., punto 27).






**IL D.LGS 152 RICHIAMA
ESPRESSAMENTE ALCUNI TRA I
PRINCIPALI PRINCIPI AMBIENTALI
COMUNITARI**

**In alcuni punti viene richiamata direttamente
la disciplina comunitaria: p.es. allegato D,
rinvio direttamente alla definizione di rifiuto
di cui all'art. 1 lett.a. della direttiva
75/442/CEE**





Le linee di tendenza

SMALTIMENTO

182- 1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero

PRODUZIONE RIFIUTI




RECUPERO

PIU' RECUPERO DEI RIFIUTI:

MENO RIFIUTI:

(Prevenzione della produzione di rifiuti). iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti



■ **1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;**

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

■ **2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;**

■ **3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;**



Sulla carta: i nuovi incentivi della corretta gestione ambientale

IL T.U. INNOVANDO RICHIAMA ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI:

art. 180 SUB A) PROMOZIONE DI

- 1. STRUMENTI ECONOMICI**
- 2. ECOBILANCI**
- 3. SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AZIENDALE**
- 4. ANALISI DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI**
- 5. AZIONI DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI**
- 6. USO DEI SISTEMI DI QUALITA'**
- 7. SVILUPPO DEL SISTEMA DI MARCHIO ECOLOGICO ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo**



LA REALTA'

**Maggiore ampiezza
dell'ambito
applicativo della
disciplina**

**QUANTE PIÙ
SOSTANZE SONO
SOTTRATTE
DALL'AMBITO
DELLA
DISCIPLINA**

**QUANTO PIÙ
RIDOTTA È LA
NOZIONE DI
RIFIUTO o Più
NUMEROSE
le categorie che
sottraggono
ambiti a quella
nozione**

**QUANTO PIÙ
contratta È LA
FASE DI
RECUPERO
DEL RIFIUTO
IN PRODOTTO**

**Maggiori adempimenti,
controlli, ...**

Minore è l'ambito di applicazione della disciplina


**Maggiori costi e
rischi**

**il testo unico sperimenta tutte le
sopraindicate strade per ridurre l'ambito
di applicazione della disciplina**

**IL D.LGS. 4/2008 RIDUCE
QUESTI TENTATIVI**

**Le LL.205 e 210/08 e 13/09 LI
AMPLIANO NUOVAMENTE**









L'INTERPRETAZIONE DEL C.D. PARTITO TRASVERSALE DEL NON -RIFIUTO



TENTATIVO DI ESCLUDERE DETERMINATE CATEGORIE DI
SOSTANZE SIANO ASSOGGETTATE ALLA DISCIPLINA DEI
RIFIUTI



**SI INTERVIENE SULLA NOZIONE
DI RIFIUTO**



**SI INTERVIENE SULLE
IPOTESI DI
ESCLUSIONI
ESPLICITE DALLA
NOZIONE DI RIFIUTO**



1



PRIMA PARTE

- A) NOZIONE DI RIFIUTO
 - LA NOZIONE COMUNITARIA
 - LA NOZIONE ITALIANA

Esclusioni

- B) CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI
- C) IL CODICE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO





A) Nozione di rifiuto

Che cosa è un rifiuto: nozione di rifiuto

Che cosa non è rifiuto: i casi di esclusione dalla disciplina di rifiuto



Apparentemente...

- Sembra semplice affermare che i residui della lavorazione costituiscano rifiuto
- Ma questo vale per tutti i *materiali derivanti da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrli?*

Tutto ciò che non è oggetto DIRETTO ED IMMEDIATO della produzione MA DERIVA DALLA PRODUZIONE è rifiuto?

Quid iuris per i cd sottoprodotti?

E le materie prime secondarie?



La Corte di Giustizia e interventuta numerose volte

DA UN CANTO

Ai sensi dell'art. 1 lett. a) della direttiva del Consiglio Cee 15 luglio 1975 n. 442, relativa ai rifiuti [come modificata dalla direttiva del Consiglio Cee 18 marzo 1991 n. 156], il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto.(Corte giustizia comunita' Europee, 18/12/1997, n.129) Inter Environnement Wallonie ASBL e altri

DALL'ALTRO


Non vi è alcuna ragione per assoggettare alle disposizioni (sui rifiuti) ...beni o materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione e che, in quanto tali sono soggetti alla normativa applicabile ai prodotti CGCE 2002 Palin Granit Oy




p.es. Il filter cake

- Sez. 3, Sentenza n. 3978 del 03/02/2004 (Cc. 14/11/2003 n.01758) Rv. 227393
Presidente: Papadia U. Estensore: Grillo C. Imputato: Balistreri. P.M. Iacoviello FM.
(Diff.) (Annulla senza rinvio, Gip Trib.Siracusa, 29 maggio 2003).
- In tema di rifiuti, la parte inorganica di petrolio grezzo che si concentra a seguito della diminuzione della componente organica per la sua trasformazione in combustibili pregiati (cosiddetti filter-cake), non ha natura di rifiuto, atteso che dallo stesso si estraggono il vanadio ed il nichelio, e rappresenta il prodotto di un razionale processo industriale.







**SOPRATTUTTO IN QUESTO SPAZIO INTERPRETATIVO SI
INSERISCE L'INTERPRETAZIONE DEL C.D. PARTITO
TRASVERSALE DEL NON -RIFIUTO**



**TENTATIVO DI ESCLUDERE DETERMINATE CATEGORIE DI
SOSTANZE SIANO ASSOGGETTATE ALLA DISCIPLINA DEI
RIFIUTI**



**SI INTERVIENE SULLA NOZIONE
DI RIFIUTO**



**SI INTERVIENE SULLE
IPOTESI DI
ESCLUSIONI
ESPLICITE DALLA
NOZIONE DI RIFIUTO**



Nozione comunitaria di rifiuto



Cos'è un rifiuto? ANTE 205/10

Secondo la direttiva, ma anche ai sensi dell'art. 6 lett. A) del decreto Ronchi e, persino, dell'art.183 lett.a TU


■ **RIFIUTO:**

- sostanza o oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato "A" ALLA PARTE QUARTA DEL PRESENTE DECRETO e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi



Materiale
o sostanza

Non rifiuto




MA L'ALLEGATO A richiamato NON E' DETERMINANTE

Infatti, comincia con

Q1 “residui di produzione e di consumo in appresso non specificati”

e si conclude con

Q16 “qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate”



tutto può rientrare in un elenco in cui sono compresi tutti i residui della produzione e del consumo ed ogni altra sostanza, materia, prodotto



Infatti secondo l'art. 183 come
modificato dal quarto correttivo

“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;




Determinante è allora l'atto,
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi della
sostanza, materia, prodotto: che
significa **disfarsi**?

Anche per la Corte di Giustizia
*“l'ambito di applicazione della
nozione di rifiuto dipende dal
significato del termine “disfarsi””*



*SECONDO UNA
INTERPRETAZIONE
DIFFUSA CI SI DISFA
DEL RIFIUTO SE LO
SI DESTINA AD UNA
OPERAZIONE DI
GESTIONE DI
RIFIUTI:
SMALTIMENTO O
RECUPERO*



Ma Il fatto che tale uso come combustibile costituisca una modalità corrente di recupero dei rifiuti e che tali sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene. C.g.c.E. 15/06/2000, n.418 - ARCO Chemie Nederland Ltd. e altri



La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha fissato alcuni parametri – in parte consolidatisi nel tempo e nelle diverse pronunzie, pur tra molte diversità non soltanto di prospettiva. Questi parametri sono idonei ad offrire una indicazione all’interprete soprattutto nei casi di utilizzo delle sostanze in processi produttivi

“l’effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenuto conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l’efficacia” (Corte di Giustizia 25.6.1997, cause riunite C-304/94, C-342/94 e C224/95)


Individuazione di criteri assoluti e relativi





La nozione di "rifiuti" figurante ... (ndr: nella disciplina comunitaria) non deve essere intesa nel senso che essa esclude **sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica**, *neanche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico, ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati*; Corte Giust. Com.Eur., Sez.VI, 25/06/1997, n.304 Tombesi e altri





in particolare,

- un processo di inertizzazione dei rifiuti finalizzato alla loro semplice innocuizzazione,
- l'attività di discarica dei rifiuti in depressione o in rilevato e
- l'incenerimento dei rifiuti costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero che rientrano nella sfera d'applicazione delle precisate norme comunitarie;

il fatto che una sostanza sia classificata nella categoria dei rifiuti riutilizzabili senza che le sue caratteristiche e la sua destinazione siano precisate è al riguardo irrilevante



CRITERI ASSOLUTI

SICURAMENTE VI è
“DISFARSI”
NELL’ABBANDONARE

la circostanza che una sostanza o un materiale sia un residuo di consumo depone in maniera assoluta ed insuperabile nel senso che si tratti di un rifiuto

È compatibile con la nozione di rifiuto la circostanza che esso possa avere una utilizzazione economica.

una sostanza/un materiale può essere rifiuto anche se inserita in un processo produttivo industriale

CRITERI RELATIVI

il conseguimento di vantaggi dal riutilizzo dei residui depone altresì nel senso della natura di sottoprodotto e non di rifiuto



La SENTENZA DELLA CORTE di Giustizia 18 dicembre 2007

comm. c/ Italia **ripercorre questo ragionamento**

•••••

31 Ai sensi dell'art. 1, lett. a), co. 1, si intende per «rifiuto» «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I [alla direttiva] e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

(l') elenco (dell'alleg.I), tuttavia, ha soltanto un valore indicativo

la qualifica di rifiuto deriva anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi»

Il termine «disfarsi» deve essere interpretato
a)...alla luce della finalità essenziale («protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi [della gestione]
b)b) dell'art. 174, n. 2, (elevato livello di tutela) + precauzione e dell'azione preventiva

NO INTERPR. RESTRITTIVA DI «disfarsi»,
E DELLA nozione di «rifiuto»



Continua CORTE 18.12.07: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ED AMBITI DI INTERVENTO DEGLI STATI MEMBRI

“Alcune circostanze possono costituire indizi del “DISFARSI

L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va pertanto accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia

↓
AMBITI DI INTERVENTO DEGLI STATI-MEMBRI

→
44 Atteso che la direttiva non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale, in mancanza di disposizioni comunitarie gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi recepite, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario





ABBANDONO

RIFIUTO

RESIDUO DI CONSUMO

INSUPERABILE

SENZA POSSIBILE UTILIZZAZIONE ECONOMICA

RIFIUTO

RESIDUO DI PRODUZIONE

CON POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

CON TRATTAMENTO PRELIMINARE

In altro processo produttivo

SENZA VANTAGGI

Nello stesso processo produttivo


SENZA TRATTAMENTO PRELIMINARE

CON VANTAGGI

SUPERABILE !!
(... DEPONE PER)

ECONOMICA NEGOZIABILITA'

SOTTOPRODOTTI



Occorrenti operazioni di deposito –anche lunghe– onerose per il detentore o potenzialmente fonte di danni per l'ambiente

Non





Anche in ambito
comunitario
esigenza di
certezza

**COMUNICAZIONE
INTERPRETATIVA SUI
RIFIUTI E SUI
SOTTOPRODOTTI
DELLA COMMISSIONE
DELLE COM.EUR. DEL
21.2.2007**



..per fornire alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano di stabilire, caso per caso, se determinati materiali costituiscono rifiuti o meno...

...per informare gli operatori economici sul modo in cui tali decisioni sono adottate...



Unicamente ai fini della presente comunicazione

Prodotto

Ogni materiale che si ottiene deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione.

In molti casi è possibile individuare uno (o più) "prodotti primari", ovvero il materiale principale prodotto

RESIDUO DI PRODUZIONE

MATERIALE CHE NON è OTTENUTO DELIBERATAMENTE NELL'AMBITO DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE MA CHE Può COSTITUIRE UN RIFIUTO

SOTTOPRODOTTO:

UN RESIDUO DI PRODUZIONE CHE NON COSTITUISCE RIFIUTO

RIFIUTO



È pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE

per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e

per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi.

Inoltre, si dovrebbe favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. Per esigenze di chiarezza e leggibilità, la direttiva 2006/12/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.



Nozione “italiana” di rifiuto


...LA FISARMONICA...




L'INTERPRETAZIONE DEL C.D. PARTITO TRASVERSALE DEL NON -RIFIUTO



TENTATIVO DI RIDURRE L'AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI



**SI INTERVIENE SULLA NOZIONE
DI RIFIUTO**



**SI INTERVIENE SULLE
IPOTESI DI
ESCLUSIONI
ESPLICITE DALLA
NOZIONE DI RIFIUTO**



CON LA NUOVA DISCIPLINA IL QUADRO NORMATIVO SI ARTICOLA ULTERIORMENTE

NOZIONE EX 183
LETT.A

NOZIONE ESPRESSA
DI SOTTOPRODOTTO

NOZIONE ESPLICITA E
COMPIUTA DI RECUPERO E
DI SMALTIMENTO: ART. 183
LETT H) E G)

NOZIONE
ESPRESSA o
implicita DI
MATERIA PRIMA
SECONDARIA



NOZIONE DI RECUPERO



Produzione
del Rifiuto



Recupero del rifiuto in

.....


Gestione del
rifiuto

quale definizione?

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto



Produzione
del Rifiuto



Gestione del rifiuto

: o il rifiuto esiste (ed allora va gestito) o non esiste più

Dal completamento delle operazioni di recupero non si applica la disciplina sulla gestione dei rifiuti



il recupero rientra nell'ambito della gestione dei rifiuti e – se operazione definitiva - chiude il ciclo e quindi la gestione del rifiuto

OVVIAMENTE, le operazioni successive al recupero definitivo non rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti e non hanno ad oggetto un rifiuto

VECCHIA PREVISIONE ART.181 U.C.: 14. I

soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l'obbligo,

di disfarsene.





Articolo 184-ter

Cessazione de

- 1. Un rifiuto cessa di essere tale.....

- ... quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,

e

soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:



rifiuto

quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,

**a) comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) CON UN mercato o una domanda;**

**SOSTANZA /OGGETTO
soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**

adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria

in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso DDMM MATTM

**Nelle more
DM 5.2.1998
161/02
269/05
Art. 9 bis 210/08
Circolare 3402/V/MIN del '99**

**c) Che soddisfano requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) Il cui 'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.**



Articolo 184-ter


Cessazione della qualifica di rifiuto

- 1. Un rifiuto cessa di essere tale.....

- ... quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,

- e

- soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:



LE CONDIZIONI NEL CUI RISPETTO DEVONO ESSERE DETTATI I CRITERI

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.



Co.2 parte seconda

I criteri di cui al comma 1 sono adottati

- in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,
- in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto

attraverso uno o più decreti del [MATTM][ex art. 17 1.400/88].

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.



NELLE MORE

184 TER Co.3

- 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi
- le disposizioni di cui ai decreti del MATT
 - in data 5 febbraio 1998, **A**
 - 12 giugno 2002, n. 161,
 - e 17 novembre 2005, n. 269 e
- l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 17 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. **B**
- La circolare del Ministero dell'ambiente 28 gennaio 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi **C** data in vigore della presente disposizione.



**Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 -
Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli
artt.31 e 33 dlgs 22/97**

**DECRETO MINISTERIALE
12 giugno 2002, n. 161**

**Regolamento attuativo degli
artt.31 e 33 dlgs 5 febbraio
1997, n. 22, n. 22, relativo
all'individuazione dei rifiuti
pericolosi che è possibile
ammettere alle procedure
semplificate.**

D.M. 17.11.2005, n. 269.

**Regolamento attuativo degli articoli
31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti pericolosi provenienti dalle
navi, che è possibile ammettere alle
procedure semplificate**

A



Cass. Sez. III n. 39735 del 12 ottobre 2009 (Ud 18
giu 2009)

Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Manzulli

- Rifiuti. Materie prime secondarie e sequestro probatorio

Per accertare la natura di materia prima secondaria bisogna dimostrare che sono state eseguite le procedure di recupero di cui all'art.181 d.Lvo 152/2006, che rimanda in via transitoria al D.M.5.2.1998 ed al D.M. 12.6.2002 n.161. Si tratta di un accertamento che giustifica un sequestro probatorio.



NELLE MORE

184 TER Co.3

- 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi
- le disposizioni di cui ai decreti del MATT
 - in data 5 febbraio 1998, **A**
 - 12 giugno 2002, n. 161,
 - e 17 novembre 2005, n. 269 e
- l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 11 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. **B**
- La circolare del Ministero dell'ambiente 28 gennaio 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dalla data in vigore della presente disposizione. **C**



e l'articolo 9-bis, lettera a) e
b), del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210

B



Altre misure urgenti di tutela ambientale Art. 9-bis

1. ~~Alle scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito~~


a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.181-bis, co 2, [tuamb], le caratteristiche dei materiali di cui al citato co 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo [tuamb], e s.m., e del dlgs [59/2005];

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), [tuamb], gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del co 4 dell'art. 181 del medesimo [tuamb], operata dal [dlgs 4/08], continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato [tuamb], purché nel rispetto delle norme comunitarie.

L-210/08. ART. 9 BIS

- *a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;*





Che significa?

La conformità al co. 2 fa presumere conformità alle autorizzazioni anche se vi siano autorizzazioni con criteri più rigorosi dei ddm? p.es. perché rilasciate nel rispetto del comma 1?



La premessa dell'art. 9 co. 1 bis è

- - *“Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:a*



NELLE MORE

184 TER Co.3

- 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi
- le disposizioni di cui ai decreti del MATT
 - in data 5 febbraio 1998, **A**
 - 12 giugno 2002, n. 161,
 - e 17 novembre 2005, n. 269 e
- l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge **B** novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
- La circolare del Ministero dell'ambiente 28 gennaio 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi **C** data in vigore della presente disposizione.




Circolare ministero ambiente 28/06/1999 n. 3402/V/MIN
Chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto.

C

PER 6 MESI


b) i materiali, le sostanze e gli oggetti originate da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5.2.1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti;



DISCIPLINA A REGIME

**NON Più
RIFIUTO
[MPS?]**

**LA SOSTANZA CHE IN
QUANTO RIFIUTO SIA
TRATTATA NEI MODI, NEI
CASI E CON GLI ESITI
SPECIFICATI DETERMINATI
DD.MM. -NON EMANATO- NON
è Più CONSIDERATA RIFIUTO**




**CO. 3 dd.mm. 5.2.1998,
12.6.2002 n. 161, e
17.11.2005, n. 269**



**DISCIPLINA
TRANSITORIA**



**CO. 4 Circolare 28/06/1999 n.
3402/V/MIN**




ART. 9 BIS L.210/08 — D.L.172/08.


Rena



Ipotesi
specifiche di
m.p.s.




Tipizzate o normate
espressamente



Individuate nella
prassi




Anche a livello comunitario prosegue una “tipizzazione” in materia di *end of waste*


- 
- la proposta di regolamento recante "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti”



Il 31.3.2011 il Consiglio europeo ha adottato in via definitiva la proposta di regolamento recante "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti", presentata dalla Commissione Ue il 22 ottobre scorso; una volta pubblicato sulla Guue, il provvedimento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Ue



I rottami di metallo puliti e sicuri non saranno più classificati come rifiuti, a condizione che i produttori applichino un sistema di gestione della qualità e dichiarino la conformità ai nuovi criteri per ciascuna partita di rottami.



Il regolamento rappresenta la prima applicazione pratica dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce sulla "cessazione della qualifica di rifiuto" (cd. "end of waste), cessazione che per i rottami di ferro, acciaio ed alluminio viene esplicitamente esclusa fino al termine dei trattamenti necessari per preparare i rottami all'utilizzazione finale in impianti di lavorazione o nelle fonderie

B)



INOLTRE

Produzione
del Rifiuto



Recupero del rifiuto in
prodotto

Gestione del
rifiuto



SOTTOPRODOTTI



SOTTOPRODOTTI

qq) qualsiasi
sostanza od oggetto

a

che soddisfa le
condizioni di
cui all'articolo
184-bis,
comma 1,

b

che rispetta i
criteri stabiliti
in base
all'articolo 184-
bis, comma 2



qualsiasi
sostanza od
oggetto che
soddisfa
tutte le
seguenti
condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi;


c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Non c'è : 5) abbiano un valore economico di mercato;



Nozione ex art. 5 direttiva



Art.5- Sottoprodotti

1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/ o;
 - b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



**processo non
primariamente
destinato alla loro
produzione;**

sostanza od oggetto

**b) è certo che la sostanza o
l'oggetto sarà utilizzato, nel corso
dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di
utilizzazione, da Parte del
produttore o di terzi;**

**c) la sostanza o
l'oggetto può essere
utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore
trattamento diverso
dalla normale pratica
industriale;**

DELL'IMPIEGO

**DEL PROCESSO DI
PROD./UTILIZZ**

**PREVENTIVA
INDIVIDUAZIONE**




sicchè



Si procede nella
verifica

Prova della previa
determinazione del
reimpiego della sostanza



rifiuto



**Assenza di
prova di
certezza di
reimpiego**

**Non vi è prova di precisa determinazione del ciclo
produttivo o di utilizzazione in cui reimpiego**

RIFIUTO

**È necessario trattamento
preliminare per ...**

**C'è prova
di previs.
reimpiego**


**Vi è prova di precisa
predeterminazione etc**

**Sostanza con caratteristiche
... senza trattamento
preliminare**

SOTTOPRODOTTI

**Cass. Sez. III n. 10711 del 11 marzo 2009 Pres. Lupo Est.
Petti Ric. Pecetti - Rifiuti. Sottoprodotti**

La sussistenza delle condizioni previste per i sottoprodotti deve essere contestuale.



La mancanza di una sola di esse rende il residuo di produzione soggetto alla disciplina sui rifiuti.



Purchè certo?



Cass. Sez. III n. 24471 del 21 giugno 2007 Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Livieri
- in materia di Materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea, alla stregua della direttiva 75/442 (oggi 2006/12/CE), alla luce della quale è necessario interpretare anche il diritto italiano, il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo di produzione costituisce, in via di principio, un indizio dell' esistenza di un'azione, di un intenzione o di un obbligo di disfarsene. Ciò non esclude peraltro che si tratti di un sottoprodotto o di una materia prima secondaria, che il detentore intende sfruttare o commercializzare, purché "il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza

Questa esigenza di certezza del riutilizzo o della commercializzazione immediati del residuo viene recepita anche dalla normativa italiana e costituisce l'elemento di valutazione sul quale il giudice deve fondare la propria qualificazione del materiale

Cass. Sez. III n. 10711 del 11 marzo 2009 (Cc. 28 gen. 2009)

Pres. Lupo Est. Petti Ric. Pecetti

Rifiuti. Sottoprodotti



Ai fini dell'applicabilità del regime derogatorio contemplato per i sottoprodotti, si richiede che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art. 183, comma primo, lett. p), D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, come mod. dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità.



Qualsiasi sostanza o oggetto che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2


■ 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti....

...All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più [DD MATTM EX ART. 17 400/88], in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.







Ipotesi
specifiche di
sottoprodotti



Tipizzate o normate
esplicitamente



**p.es. terre e
rocce da
scavo a certe
condizioni**



Individuate nella
prassi



QUID IURIS PER LA SANSA DI OLIVA DISOLEATA?

È prodotto dell'attività dell'impresa

scaturisce in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa

pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale

è destinata ad un ulteriore impiego o al consumo

LA SANSA DI OLIVA DISOLEATA È UTILIZZABILE COME COMBUSTIBILE

LO STESSO TU LO INSERISCE TRA LE BIOMASSE COMBUSTIBILI




Continua SANSA DI OLIVA DISOLEATA

**SEMBRA RIENTRARE NELLA NOZIONE ESPRESSA DI
SOTTOPRODOTTO**

PREVIGENTE DISCIPLINA

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.



MA:
I
SOTTOPRODOTTI
NON SONO
SOGGETTI ALLE
DISPOSIZIONI
DELLA PARTE
QUARTA SOLTANTO
SE RISPONDANO
AGLI ULTERIORI
REQUISITI
INDICATI

**DEVE ESISTERE ANCHE
L'IMPIEGO DIRETTO E CERTO 03**



Cass. Sez. III n. 13754 del 4 aprile 2007

Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Romano



Se è vero che nella parte seconda, sezione quarta, allegato X del DLvo 152/06 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo) alla lettera f) si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata,

..... necessitando il riutilizzo della sansa di una trasformazione preliminare **si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto**

alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al DLvo 152/06 che, oltre ad avere abrogato l'art. 14 1.138/02, **nel fornire all'art.183 lett.n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessità che per l'impiego non si rendano necessarie operazioni preliminari** ed, inoltre, che l'utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale.



AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: CASI DI ESCLUSIONE



Co.1 esclusi tout court

Art. 2
direttiva

Co.2 esclusi se altre normative
comunitarie

Co. 3 sedimenti

Co. 4 normative specifiche

**CASI DI
ESCLUSIONE
DIRETTA**

**Art. 185 dlgs
152 dopo
quarto
correttivo**

**CASI DI ESCLUSIONE
SUBORDINATI A SPECIFICA
NORMATIVA comunitaria**

emissioni costituite da effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera

il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non
scavato e gli edifici collegati perman. al terreno, fermo
restando quanto ex 239 e ss. relativamente alla
bonifica di siti contaminati

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in
cui è stato escavato

d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa
mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.



MODIFICHE DI CASI GIA' PREVISTI

**le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), [cioè i sottoprodotti di origine animale]
paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso**

utilizzati

- **in agricoltura,**
- **nella selvicoltura o**
- **per la produzione di energia da tale biomassa**

**mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.**



la locuzione “utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”

Si riferisce

Prima tesi a) non a materie fecali ed a “paglia, sfalci e potature,” ma soltanto ad “altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso”

Seconda tesi b) a tutte e tre le voci: infatti “utilizzati” non concorda con “materiale...”



Rifiuti. Materie fecali

PRIMA

- Cass. Sez. III sent. 20458 del 25 maggio 2007 (Ud. 27 mar. 2007) Pres. Onorato Est. Marini Ric. Della Torre ed altri
- La materia fecale può non essere inclusa nella disciplina relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti, e quindi sottratta alla previsione sanzionatoria **solo nella ipotesi che**
- essa provenga da attività agricola e
 - venga riutilizzata interamente nelle normali pratiche agricole.

ORA

NON C'è Più RIFERIMENTO ALLA
NORMALE PRATICA AGRICOLA

Ma comunque devono essere utilizzate
in agricoltura [...]



paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa

Secondo il MATTM (nota 1° marzo 2011, prot. 11338) questa esclusione va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti.

- Tale previsione non riguarda invece i rifiuti vegetali provenienti da **giardini, parchi e aree cimiteriali**, in relazione ai quali bisogna fare riferimento all'articolo 184 dello stesso Dlgs 152/2006, che li classifica come rifiuti urbani.

a) le acque di scarico;

Co.1 esclusi tout court

185

Co.2 esclusi se altre normative comunitarie

Co. 3 sedimenti

Co. 4 suolo e materiale escavato



In particolare le acque di scarico

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 (6);



nonostante il mancato riferimento nella definizione di scarico all'immissione tramite condotta e nonostante qualche imprecisione terminologica, ...

si può escludere un ritorno allo scarico indiretto (...previsto dalla legge Merli). [...]

per scarico si deve intendere l'immissione nel corpo ricettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni. [...]



Pertanto anche sotto la vigenza del [testo unico ambientale] la linea di confine tra la disciplina delle acque e quella sui rifiuti è ancora quella delineata da questa Corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n.19 del 1995, Forina fino a quella più recente n.8890 del 2005, Gios.



Co.1 esclusi tout court

185

Co.2 esclusi se altre normative comunitarie

Co. 3 sedimenti

Co. 4 suolo e materiale escavato

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002



b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002

eccetto quelli destinati

- all'incenerimento,**
- allo smaltimento in discarica o**
- all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;**



PRIMA DEL QUARTO CORRETTIVO

Art.185 Limiti al campo di applicazione

2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, **che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.**



ATTENZIONE!

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)



ARTICOLO 54

Abrogazione

**Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è
abrogato con effetto dal 4 marzo 2011.**

**I riferimenti al regolamento (CE) n.
1774/2002 si intendono fatti al presente
regolamento e si leggono secondo la
tavola di concordanza di cui all'allegato**




CONSIDERANDO 11

- le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere migliorate. I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi.



IN OGNI CASO



- **DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005 n.36 (in Gazz. Uff., 17 marzo, n. 63). - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano**
- **TUTTE SANZIONI AMMINISTRATIVE, “Salvo che il fatto costituisca reato”**



Cassazione penale sez. III

05 febbraio 2009- n. 12844

In tema di rifiuti, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22 d.lg. 16 gennaio 2008 n. 4 al testo originario dell'art. 185, comma 2, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 agli scarti di origine animale si applica la disciplina in materia di rifiuti nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, mentre si applica la disciplina del Reg. Ce 3 ottobre 2002 n. 1774 solo se gli stessi sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) d.lg. n. 152 del 2006

(In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione del principio di specialità tra le due discipline trova riscontro anche nella direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE).



Co.1 esclusi tout court

185

Co.2 esclusi se altre normative comunitarie

Co. 3 sedimenti

Co. 4 suolo e materiale escavato

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;



DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.117 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 157). - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1).


Se rifiuti da estrazione

■ Ovvero [ex art. 3 lett.d]

d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;



Art. 2 Ambito di applicazione



1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'art.3, co.1, lett.d),

- all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh),

l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore

- nelle strutture di deposito di cui all'art.3, co.1, lett.r).

qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione.



Rifiuti. Limo

- Cass. Sez. III n. 9491 del 3 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Marini Ric. PM in proc. Acco ed altro

Con riferimento al regime giuridico applicabile al limo derivante dalle attività di primo lavaggio dei materiali provenienti da escavazione, trova applicazione la disposizione contenuta nella lett. d) del primo comma dell'art.185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Tale disposizione esclude che trovino applicazione le norme contenute nella parte quarta del citato decreto, e quindi le norme in materia di rifiuti e bonifica dei siti, con riferimento ai "rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; ... “



Co.1 esclusi tout court

185

Co.2 esclusi se altre
normative comunitarie

Co. 3 sedimenti

Co. 4 suolo e materiale
escavato




Art.185 COMMA TERZO

NON SI APPLICA LA PARTE QUARTA AI
SEDIMENTI “spostati all'interno di acque
superficiali”

- A) ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
- B) della prevenzione di inondazioni o
- C) della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli

se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e s.m.



Co.1 esclusi tout court

185

Co.2 esclusi se altre
normative comunitarie

Co. 3 sedimenti

Co. 4 suolo e materiale
escavato



129



**La complessiva complessa
disciplina del**

**materiale
escavato**



**Materiale
escavato**

185-primo comma

Materiale escavato allo stato naturale
185 co. quarto

terre da scavo

186 primo comma

terre da scavo

186 primo comma lett.g

terre da scavo

186 co . 7 bis

ART. 39 DLGS 205/10

Altri inerti



1

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati perman. al terreno, fermo restando quanto ex 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato



IN LOCO

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato



2 Materiale escavato allo stato naturale 185 co. quarto

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli artt. 183, co.1, lett.a), 184-bis e 184-ter

Ma che rapporto ha con il 186????



Art.185 COMMA quarto

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati, nell'ordine, degli articoli

È rifiuto?

183, comma

È

sottoprodotto?

184-bis e

È materia secondaria?

184-ter.



terre da scavo
186 primo comma

.....le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per



Art. 186 d.lgs. 152/06 dopo la
riforma del d.lgs. 205/10: ART. 39
COMMA 4 DLGS 205

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186.



Terre e rocce da scavo

ART. 186 T.U.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

*le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per
.....purche'*



OTTENUTE
QUALI
SOTTOPRODOTTI

LE TERRE E ROCCE
DA SCAVO, ANCHE
DI GALLERIE

POSSONO ESSERE
UTILIZZATE PER

- reinterri,
- riempimenti,
- Rimodellazioni**
- rilevati

Purché 

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 139



**NO NECESSARI PREVENTIVO
TRATTAMENTO O DI
TRASFORMAZIONI PRELIMINARI PER
SODDISFARE I REQUISITI
MERCEOLOGICI E DI QUALITA'
AMBIENTALE PER**

**Impiego diretto
in opere o
interventi**

**ACCERTAMENTO che non
provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V della parte
quarta del presente decreto;**

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

PER ...

- **NON rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate**
- **Nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette**
- **NO contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo,**
- **compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione**

elevato livello di tutela ambientale;

**preventivamente individuati e
definiti;**

**Previa certezza del loro integrale utilizzo
sia dimostrata.**

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, co.1, lett.p).



a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;


b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

Purché

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.



Presupposti formali



2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività **sottoposte a valutazione di impatto ambientale** o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al co. 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al co.1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità [DIA]).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga **nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

Purché

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;



e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

Purché

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;





6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.
L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.



*Cassazione penale sez. III 01 dicembre
2009 n. 49826*

In tema di *terre e rocce da scavo*, la verifica relativa al rispetto dei livelli di sostanze inquinanti presenti, tali da sottrarre le stesse alla disciplina sui rifiuti, non presuppone la disponibilità dell'intero terreno escavato, ben potendo utilmente essere effettuata sulla sola massa di terreno concretamente disponibile per effetto del mancato rinvenimento della restante parte.

(Fattispecie di esame attuato su 90 mila metri cubi circa di terreno su complessivi 290.000 circa).



DISCIPLINA

**TERRE E ROCCE
NEL LUOGO IN
CUI SONO
SCAVATE**

185, CO 1

**EVENTUALE
APPLICABILITA' DEPOSITO
TEMPORANEO**

**TERRE E ROCCE
IN LUOGO
DIVERSO**

186

Transitoria

185 u.c.

A regime



Disciplina transitoria



7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del co.2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti,
- il rispetto dei requisiti prescritti, nonché
 - le necessarie informazioni
 - sul sito di destinazione,
 - sulle condizioni e
 - sulle modalità di utilizzo, nonché
 - sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno.
- L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.».

L'ABITO NON FA IL MONACO

- TAR Liguria Sez. I sent. 3741 del 15 dicembre 2009

Le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla stregua di rifiuti, anche se appaiono come idonei all'utilizzo fatto in concreto, ove non siano state seguite le procedure per il loro riutilizzo (art. 186 del d.lvo 3.4.2006, n. 152).



terre da scavo

nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava 186 primo comma lett.g

■ g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. **L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).**

Ma la lettera p) non riguarda più i sottoprodotti ma la raccolta differenziata!!!!



terre da scavo 186 co . 7 bis

Utilizzo per
interventi di
miglioramento
ambientale e di siti
anche non degradati



«7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque Piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

terre da scavo

186 co . 7 ter

■ 7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis



D.L. 208/08

7-ter.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo,

i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.

Sono altresì equiparati **i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali**. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto»
)).



ART. 39 DLGS 205/10

- 13. Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.



ART. 39 DLGS 205/10

- Delega per dm su sottoprodotti da attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.





**Materiale
escavato**



Altri inerti

**Materiale da
demolizione**



Rifiuti speciali- art. 184 comma 3

3. Sono rifiuti speciali:

.....

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis ;.....

[prima del quarto correttivo il rinvio era all'art. 186]...

**Materiale
escavato**

Altri inerti

**Materiali
edili?**





**Terre e
rocce da
scavo**

**Regolamento
regionale 6/2006-
art.2**

A

**Regolamento
regionale 5/2011**

B

**Disciplina
regionale**



**Materiale da
demolizione**

**Regolamento
regionale 6/2006**

A



**Terre e
rocce da
scavo**

**Casi
particolari**

**Combustibile
da rifiuti**



legge 308/2004

SANCIVA la esclusione DEL CDR DI QUALITA' ELEVATA dal regime dei rifiuti quando impiegato in co-combustione - combustione contemporanea di combustibili rinnovabili e non rinnovabili - in impianti di produzione di energia ed in cementifici

152/2006

CONFERMA ESCLUSIONE

**DmAttività
produttive 2
maggio 2006**

disciplina le modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del Cdr di qualità elevata (norme tecniche Uni 9903-1)

**Iniziativa commissione
europea
3 luglio 2006**


Secondo correttivo





cdr
Combustibile
da rifiuti

Art. 229
dopo 4/08



cdr-q
combustibile da
rifiuti di qualità
elevata

1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale



Con il quarto correttivo
lett. cc) “combustibile solido secondario
(CSS)”:

il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;



D)

**NOZIONE/CLASSIFICAZIONE/
CODIFICAZIONE**



B) CODIFICAZIONE

UNA VOLTA STABILITO SE UNA
SOSTANZA È RIFIUTO, BISOGNA
STABILIRE CHE TIPO DI RIFIUTO È

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO: I CRITERI E L'ELENCO



SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ART.184




SECONDO L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI-
allegato D



ATTENZIONE

QUESTA è LA FASE DELLA IDENTIFICAZIONE/
CLASSIFICAZIONE DI UNA SOSTANZA O OGGETTO
GIÀ QUALIFICATA COME RIFIUTO SULLA BASE DEL
CRITERIO INDICATO

Si legge nella Introduzione dell'elenco europeo:



“L’inclusione di un determinato materiale nell’elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.

Una sostanza o un oggetto e' considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE



codici

AB = CLASSE DI
APPARTENENZA DEL
RIFIUTO

*I diversi tipi di rifiuto
inclusi nell'elenco sono
definiti specificatamente
mediante un codice a sei
cifre per ogni singolo rifiuto
e i corrispondenti codici a
quattro e a due cifre per i
rispettivi capitoli*

CD= SOTTOCLASSE

*sequenza numerica del tipo AB
CD EF*

EF =IDENTIFICAZIONE
DEL RIFIUTO VERO E
PROPRIO





è lo stessa introduzione all'elenco a ricordare che.....

“Di conseguenza per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- 3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20...
- 3.2. (se nessuno dei codici si presta) esaminare i capitoli 13, 14, 15
- 3.3. altrimenti 16
- 3.4. Infine ... occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 3.1.




**I) NOZIONE/
CODIFICAZIONE/
CLASSIFICAZIONE**




c) CLASSIFICAZIONE

c) CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI EX ART.7 DR/184 TU

SECONDO L'ORIGINE



RIFIUTO URBANO



RIFIUTO SPECIALE

SECONDO LA PERICOLOSITA'



RIFIUTO
SPECIALE NON
PERICOLOSO



RIFIUTO
SPECIALE
PERICOLOSO




Art.184

Secondo l'origine

***RIFIUTI URBANI –art. 184 secondo comma-
(ELENCAZIONE)***

***RIFIUTI SPECIALI –art. 184 terzo comma-
(ELENCAZIONE)***



Classificazione dei rifiuti

ANALISI PRIMA
CLASSIFICAZIONE



*Secondo le caratteristiche di pericolosità-art. 184
quinto comma:*

RIFIUTI PERICOLOSI

RIFIUTI NON PERICOLOSI



Rifiuti urbani – art. 7/184 comma 2

2. Sono rifiuti urbani:

- a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, co. 2, lett.g)**;
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade**;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, **giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali**;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da **attività cimiteriale** diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Un esempio

Quale classificazione e codificazione per i rifiuti domestici non differenziati?



Art. 184 comma 2 lett.a

SONO RIFIUTI URBANI:

**A) RIFIUTI DOMESTICI ANCHE INGOMBRANTI
PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USO
DI CIVILE ABITAZIONE**



Esaminiamo i capitoli secondo l'ordine prima indicato: quale capitolo si presta per la classificazione?

Occorre considerare i capitoli 13- 15 o addirittura il 16 ?



Capitolo 20

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20.01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15.01)

si applica il cod.15.01se si tratta di imballaggi oggetto di raccolta differenziata

20.02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20.03 Altri rifiuti urbani

p.es. 20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati

20.03.02 Rifiuti dei mercati

20.03.03. Rifiuti della pulizia stradale ..176



Rifiuti speciali- art. 184 comma 3

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. (1);
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (2);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, [fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i)] (3);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- [i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;] (4)
- [l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;] (5)
- [m) il combustibile derivato da rifiuti;] (6)
- [n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.] (7)

sicchè

**IN RELAZIONE
ALLA ATTIVITA' DA
CUI PROVENGONO
(A-H)**

**RIFIUTI
SPECIALI**

**IN RELAZIONE
ALLA NATURA
DEL BENE
I, L, M**

AGRICOLA/AGROINDUSTRIALE

INDUSTRIALE

ARTIGIANALE

COMMERCIALE

DI SERVIZIO

SANITARIA

DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE, E (SE
RIF.PER) SCAVO

RECUPERO E SMALTIM. RIFIUTI,
POTABILIZZAZIONE,
TRATTAMENTO ACQUE,
DEPURAZIONE E ABBATTIMENTO
FUMI (lett. G)

MACCHIN. E APPARECCH. DETERIORATI E
OBSOLETI

VEICOLI A MOTORI, RIMORCHI E SIMILI E LORO
PARTI

COMBUSTIBILE DERIV. DA RIFIUTI (...)





Un caso. I fanghi di depurazione

fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;



Art.48 dell'ormai abrogato D.Lgs. n. 152/1999

- «Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta cio` risulti appropriato».



riproposta nell'art. 127 D.Lgs. n. 152\2006 con una ulteriore specificazione:

- «Ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs. 99/92, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, **ove applicabile**. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato».



Dopo 4/2008


- «... sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione»





Per L. Ramacci

PREMESSO che pure le manipolazioni riguardanti i fanghi (ad es. l'ispessimento, la disidratazione, l'essiccazione) rientrano nella fase finale del complessivo ciclo di depurazione. Tuttavia, a causa delle diverse modalita' con le quali tali attivita' possono svolgersi, non e' possibile individuare con precisione un utile elemento di valutazione.



- L'ulteriore modifica dell'articolo 127 per caratterizzare il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi. Tale momento viene individuato nel trattamento, che e' finalizzato a predisporre i fanghi per la destinazione finale - smaltimento o riutilizzo - in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi.



Conseguenza [Ramacci]

- Tale precisazione determina, come ulteriore conseguenza, l'applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio come, ad esempio, nel caso, non infrequente, in cui i tempi di permanenza dei fanghi presso l'impianto non siano compatibili con un corretto processo di trattamento.





SECONDO CRITERIO DI
CLASSIFICAZIONE
PROPOSTO DALL'ART. 184:

PERICOLOSITA' DEI RIFIUTI




PERICOLOSITA' DEI RIFIUTI

19

183:

4. b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.



ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI: Introduzione. 3.4. *I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o piu' caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o piu' delle seguenti caratteristiche:*



Quale rilevanza hanno le analisi?

- Normalmente si può prescindere
- Tuttavia.....



Cassazione penale sez. III – 30 maggio 2007 - n. 24481

- In tema di gestione di *rifiuti* ,
l'accertamento della pericolosità di un
rifiuto non richiede necessariamente il
ricorso ad attività tecniche, quali il
prelevamento di campioni e l' *analisi* degli
stessi, potendo il giudice accertarne la
natura sulla base di elementi probatori
diversi, purché fornisca una motivazione
congrua, giuridicamente corretta e logica.



Cassazione penale sez. III- - 11 marzo 2009 - n. 19882

In tema di gestione dei *rifiuti*, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei *rifiuti* pericolosi dall'1 gennaio 2002 (decisione Ce 3 maggio 2000 n. 532 e succ. mod.),

- l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i *rifiuti* contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità
- mentre, per i *rifiuti* in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è necessaria un' *analisi* per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti.



DALL'INTRODUZIONE ALL'ALLEGATO D (ELENCO DEI RIFIUTI) SUB 5)

COS'E'?

Se un rifiuto è identificato:

- A) come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose**
- B) come non pericoloso in quanto «diverso» da quello pericoloso,**

QUALE DISCIPLINA?

Il rifiuto e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I.



p.es.

- 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19



Alcuni esempi concreti



In concreto: due esempi di identificazione, codificazione e classificazione di un rifiuto


Premessa: si parte in genere da una situazione di fatto, che si deve accertare, descrivere, qualificare giuridicamente .




Esempio di
classificazione ai
sensi degli artt. 183-
184 e 185 t.u.e
successivamente
dell'elenco

Primo esempio

Per rispondere a questa
domanda occorre
considerare sia l'art.184
commi sia 2 che 3, sia
l'art.185




I materiali vegetali
sono rifiuti e, se sì,
sono rifiuti urbani o
speciali?



Art.184 comma 2 lett.e)

(Sono rifiuti urbani:...)

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali



Prima di esaminare l'elenco è agevole considerare che:

Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a.

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

ATTENZIONE

Attività agricola e agroindustriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.

RIFIUTI SPECIALI

Giardini o parchi o attività agricola non imprenditoriale

RIFIUTI URBANI


Sicchè deve accertarsi se i rifiuti vegetali provengano da

NON DIMENTICARE DI CONSULTARE L'ELENCO DELLE ESCLUSIONI!

■ 185. -- 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto :

■ f) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana





ESAMINANDO I RIFIUTI VEGETALI NELL' ELENCO EUROPEO.....

Esaminiamo i capitoli
dell'elenco europeo secondo
l'ordine prima indicato: quale
capitolo si presta per la
classificazione?

Occorre considerare i capitoli
13- 15 o addirittura il 16 ?



ESAMINANDO I RIFIUTI VEGETALI NELL' ELENCO EUROPEO....

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

0201 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA...

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da
attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20.02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi

20 02 01 rifiuti biodegradabili



su due aree sono ritrovati vari cumuli rispettivamente di

- a) materiale da demolizione;**
- b) terre e rocce da scavo.**

QUID IURIS?



Identificazione

- I materiali sono accumulati su suolo in zona agricola ove non vi sono cantieri
- La presenza di erba alta e di arbusti cresciuti sui cumuli depone per la presenza in loco da svariati mesi



Sono abbandonati



materiale da demolizione

art. 184

comma 3. Sono rifiuti speciali:

- a)
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,



terre e rocce da scavo


ai sensi dell'art. 184 comma 3. Sono rifiuti speciali:

a); b).....nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;



Artt. 185, uc, 184 bis,
186





dipende da:

- provenienza,
- natura,
- destinazione




in concreto

- ovviamente si dovrà rilevare (descrivere, fotografare etc) la presenza di Materiale derivante da demolizione: tufi, mattoni, piastrelle, calcinacci, tegole, laterizi, blocchi di cemento etc

- Quindi dovrà essere effettuata p.es. la verifica documentale che l'art. 186 ora richiede

Cass. Sez. III sent. 20468 del 25 maggio 2007 (Ud. 4 apr. 2007)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Castiglione
Il d.lgs. 152/06, con l'art.264 co. 1 lett.1 ha abrogato l'articolo 14 della l. 178/02 ma continua a considerare rifiuti gli inerti provenienti da demolizione (art 184 co. 3 lett.b) . E' stata, invece, ribadita con l'art.186 d.lgs.cit. l'esclusione dall'ambito della disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo, a condizione però che siano effettivamente impiegate per reinterri, riempimenti ecc., con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla citata norma.



IN
DIRITTO





LA CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA



LE LISTE: REGOL. 359/93

VERDE

AMBRA

**OGGI ELENCHI:
REGOLAMENTO 1013/06 E SUCC.
MODIFICHE**

DISCIPLINA SEMPLIFICATA

**DISCIPLINA ORDINARIA:
NOTIFICA ED
AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVA**



I RIFIUTI CD MISTI

- Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007.
- Procedimento penale a carico di Omni Metal Service.
- Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank te Rotterdam - Paesi Bassi.
- Regolamento (CEE) n. 259/93 - **Rifiuti** - Cavi composti da rame e da PVC - Esportazione in Cina a fini di recupero - Voce GC 020 - Rifiuto misto - Combinazione di due sostanze figuranti nella lista verde di **rifiuti** - Mancata inclusione di tale rifiuto misto in detta lista - Conseguenze.
- Causa C-259/05.



2

2





SECONDA PARTE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI



Premessa: la distinzione preliminare

Produzione

Non è previsto un autonomo regime autorizzatorio per la produzione

Non vi è nella nozione di produttore alcun presupposto soggettivo: non occorre che produttore sia un imprenditore, un ente, un soggetto qualificato. Sebbene ai fini sanzionatori occorra, invece, effettuare alcune distinzioni, a fini definitivi chiunque -compresa quindi la persona fisica che non svolga attività imprenditoriale- può essere considerato produttore, purchè dia origine ad un rifiuto

Gestione



Produttore: art. 183 lett. b)

- Il soggetto la cui attività produceo rifiuti [produttore iniziale] e
- Chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Il caso del soggetto che interviene per la bonifica?




**Produzione
di rifiuti**



**Disciplina
abilitativa**

**LA PRODUZIONE DI
RIFIUTI NON è
SOGGETTA ALLA
DISCIPLINA
ABILITATIVA: la
disciplina abilitativa
si applica soltanto
nell'ambito della
gestione dei rifiuti**



**Disciplina
documentale**

**Si applica in maniera
non generalizzata**



GESTIONE DI RIFIUTI

183 lett.n)

TRASPORTO

RECUPERO

RACCOLTA

SMALTIMENTO

compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento

le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario



In passato (prima del 1997) invece:


Trasporto,

Raccolta,

Recupero

Ed, ovviamente, smaltimento

ERANO CONSIDERATE TUTTE OPERAZIONI DI
SMALTIMENTO



ORA CONCETTO CENTRALE è QUELLO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI



DETENZIONE

h) “detentore”:

- il produttore dei rifiuti
- o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;



Detentore: attenzione

- Detentore di rifiuti è chiunque a qualunque titolo abbia la disponibilità di sostanze o oggetti costituenti rifiuto
- qualunque rapporto di detenzione dei rifiuti, nell'ambito del ciclo che va dalla loro produzione alla totale eliminazione assume rilevanza



Detenzione di rifiuti

Detenzione da parte del produttore

Detenzione da parte del gestore

ATTENZIONE !

GESTIONE

IPOSTESI DI
GESTIONE SENZA
DETENZIONE



Spalaneve &c

Articolo 214-bis

- 1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183 (1).
- (1) Articolo inserito dall' articolo 28 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.



raccolta

RACCOLTA



la cernita preliminare


o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi

e il deposito

ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm"

ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento





Ora - Conseguenze per depositi e centri di raccolta ex 183 lett. mm


In astratto: Assoggettati alla disciplina della raccolta

In concreto: mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Prima

- L'art. 183 lett e) vecchia formulazione non comprendeva nella raccolta i centri di raccolta
- L'art. 183 lett. cc) comunque già rinviava ad un dm
- Il Dm 8 aprile 2008 [come modificato con Dm 13 maggio 2009] distingueva il profilo urbanistico della realizzazione da quello gestionale



Prima : art. 2 dm 8.4.2008

- 1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.

-

- 4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.



Prima ancora, secondo la giurisprudenza

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. 152/06 le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette *ecopiazzole* o piazzole ecologiche, necessitano della prevista autorizzazione,

in quanto le medesime costituiscono centri di stoccaggio in cui si svolge una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti.



Prima ancora, secondo la giurisprudenza

- deposito preliminare in vista dello smaltimento o
- messa in riserva in vista del recupero

, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all'art. 51 comma 1 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22.

Cassazione penale sez. III - 27 giugno 2005- n. 34665



Prima: non è deposito temporaneo ma...

L'attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani ad opera dei cittadini nelle piazzole ecologiche, cosiddette *ecopiazzole*, istituite dai comuni, non è qualificabile in termini di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6 lett. m) dlgs 22/97, atteso che nel concetto di luogo di produzione dei rifiuti non rientra l'intero territorio comunale rispetto ai rifiuti prodotti dai suoi cittadini, ma lo stesso si estende al massimo sino a ricomprendere siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata.

Conseguentemente si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di smaltimento o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione.

Cassazione penale sez. III- 26 ottobre 2005- n. 45084

RACCOLTA differenziata

183 lett.f) racc. differenziata

- la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;



Smaltimento

NOZIONE DI SMALTIMENTO: ART. 183 LETT G)

Prima, salva la prima formulazione del testo unico, non c'era una definizione precisa

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

LO SMALTIMENTO è
“ELIMINAZIONE”, in senso
giuridico-

→ COSÌ ANCHE
“DISPOSAL”



Con il quarto correttivo

z) "smaltimento":

- qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;



Natura residuale?

Come criterio interpretativo

- In dubio pro smaltimento?
- Qualunque operazione [non diversamente tipizzata: p.es. raccolta, trasporto etc] e quindi qualunque operazione di *trattamento* è smaltimento salvo che risulti che è recupero
- Conseguenzialmente si presume che debba essere espressamente autorizzata?

Come criterio funzionale

Già l'art. 182 prevede che *lo smaltimento ... costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti*



C'è ancora un'altra definizione: art. 218

- p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;



- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D14
- Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

recupero



RECUPERO

- La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha individuato quale denominatore comune di queste operazioni, e della nozione di recupero in generale, la sussistenza di un “*obiettivo principale ... che i rifiuti possano svolgere una funzione utile sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali*” (sentenza 27 febbraio 2002 causa C-6/00).



t) "recupero":
qualsiasi
operazione il
cui principale
risultato sia

- di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
- o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

■ L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;



La terminologia connessa al recupero

P.es. art. 181 primo comma

LETT.A) RIFERIMENTO A


- PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO
- RICICLAGGIO

LETT. B)

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

RICICLAGGIO

ALTRI TIPI DI RECUPERO



QUALE è IL RAPPORTO TRA QUESTE CATEGORIE?

■ perché ALLORA IL 181 COMMA 5 PARLA DI RIFIUTI U. OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DESTINATI AL RICICLAGGIO ED AL RECUPERO?



recupero

■ u) "riciclaggio":

ALTRO

v) "rigenerazione degli oli usati"
qualsiasi operazione di riciclaggio
che permetta di produrre oli di base
mediante una raffinazione degli oli
usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei
prodotti di ossidazione e degli
additivi contenuti in tali oli;

recupero di energia

il ritrattamento per ottenere materiali
da utilizzare quali combustibili o in
operazioni di riempimento;

**ALTRE FORME DI
RECUPERO
[DIVERSE DAL
RICICLAGGIO]**

?

ALTRO

2. L'operazione di recupero
può consistere semplicemente
nel controllare i rifiuti per
verificare se soddisfano i
criteri elaborati
conformemente alle predette
condizioni.

recupero

■ u) "riciclaggio":

ALTRe forme di riciclaggio

v) "rigenerazione degli oli usati"

**ALTRE FORME DI
RECUPERO
[DIVERSE DAL
RICICLAGGIO]**

recupero di energia

il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

?

ALTRO

PREPARAZIONE PER
IL RIUTILIZZO

Verifica di corrispondenza

prodotto

rifiuto

**r) "riutilizzo":
qualsiasi operazione
attraverso la quale
prodotti o
componenti che non
sono rifiuti sono
reimpiegati per la
stessa finalità per la
quale erano stati
concepiti;**

Alla luce della
lett. q) deve
intendersi
anche quelli
"che non sono
più rifiuti"

**q) "preparazione per il
riutilizzo": le operazioni
di controllo, pulizia,
smontaggio e
riparazione attraverso
cui prodotti o
componenti di prodotti
diventati rifiuti sono
preparati in modo da
poter essere
reimpiegati senza altro
pretrattamento;**



H) RECUPERO:

D RONCHI: le operazioni previste nell'allegato C;

Testo unico-previsione iniziale

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare

- * materie prime secondarie,
- * combustibili o
- * prodotti,

attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte IV del pres. decr.;

Nuova definizione



Allegato C del DRONCHI- della parte IV del TU

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R14 DEPOSITO TEMPORANEO, PRIMA DELLA RACCOLTA, NELL'UOGO IN CUI SONO PRODOTTI I RIFIUTI QUALORA NON VENGAO RISPETTATE LE CONDIZIONI STABILITE DALLA NORMATIVA VIGENTE

IMPOSTAZIONE CASISTICA

diretta, cioè, ad elencare diverse tipologie di attività individuate esemplificativamente secondo criteri diversi.

operazioni identificate in base al rifiuto oggetto di recupero (o al suo contenuto: R2 solventi; R3 sostanze organiche non utilizzate come solventi, R4 altre sostanze inorganiche; R5 composti metallici; R6 acidi o basi; R9 oli),

– operazioni identificate in base alla provenienza del rifiuto (R11 di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; R8 prodotti provenienti dai catalizzatori),

– operazioni identificate in base alla natura della attività di recupero (R1 “*Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*”; R10 “*Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia*”) ovvero alla loro definitività o meno (la più importante delle operazioni preliminari rispetto ad altre operazioni è la R13 “*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni già indicate*”).



Le nozioni trasversali

Trattamento
stoccaggio

aa) "stoccaggio":

- le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché
- le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;



DEPOSITO, STOCCAGGIO E ...

Deposito preliminare: deposito prima di smaltimento D15

Messa in riserva: deposito prima di recupero R13

Stoccaggio: D15 oppure R13

Deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, purchè.... Art. 6/185 lett.m



PRODUZIONE

**DEPOSITO
TEMPORANEO**

D15

**OPERAZIONE NON
DEFINITIVA DI
SMALTIMENTO**

**OPERAZIONE
DEFINITIVA DI
SMALTIMENTO**

**ELIMINAZIONE
DEL RIFIUTO**

R13

CON IL D.M. 186 è CONSENTITO
UN SOLO PASSAGGIO IN R13, AI
SOLI FINI DI CERNITA,
SELEZIONE, RIDUZIONE
VOLUMETRICA,
FRANTUMAZIONE PRIMA
DELL'AVVIO ALL'ATTIVITA'
FINALE DI RECUPERO

**OPERAZIONE
DEFINITIVA DI
RECUPERO**

PRODOTTO



s) "trattamento":

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;



Presupposto: luogo di produzione

Quid iuris per:

- a) l'autodemolizione?
- b) ...?



Impianto di demolizione autovetture

- Cass. Sez. III n. 9848 del 4 marzo 2009
(Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Aloisi

L'impianto di demolizione non è il luogo di produzione dei rifiuti costituiti da carcasse di auto, sicché il deposito delle stesse deve formare oggetto di apposita autorizzazione.



Deposito temporaneo

DEPOSITO TEMPORANEO: LIMITI

m) ..
raggruppamento
dei rifiuti
effettuato, prima
della raccolta, nel
luogo in cui gli
stessi sono
prodotti, alle
seguenti condizioni

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

3) [prima 4] il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4 [prima 5] devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del MATTM, di concerto con il MSE, sono fissate le modalità di gestione del dep.temp.

**Disciplina
dopo
205/10**

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;



SENZA LIMITI DI
QUANTITA'

MAX TRE MESI

ENTRO 30 di cui 10

MAX 1 ANNO

LIMITI DEPOSITO TEMPOR. RIFIUTI



DEPOSITO TEMPORANEO: LIMITI

m) ..
raggruppamento
dei rifiuti
effettuato, prima
della raccolta, nel
luogo in cui gli
stessi sono
prodotti, alle
seguenti condizioni

1) LIMITI QUALITATIVI

2) LIMITI QUANTITATIVI /TEMPORALI

3) GIA' 4) PER CATEGORIE

NORME TECNICHE

NORME SPECIALI SU DEPOSITO SOST.PERIC.

4) GIA' 5) devono essere rispettate le norme
che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
dei rifiuti pericolosi;

5) LIMITI SPECIALI



Alcune questioni in tema di deposito temporaneo

- Quid iuris in caso di superamento dei limiti o violazione dei presupposti del cd deposito temporaneo?
- Quale è il Luogo del deposito temporaneo?
- Le deroghe normative al luogo di produzione





Prima questione in tema di deposito temporaneo

Quid iuris in caso di superamento dei limiti o violazione dei presupposti del cd deposito temporaneo?



Se autorizzato: come R13?

con 4/08 Viene soppressa la voce "R14"

Prima tesi

Se non autorizzato:

a) Violazione altri limiti deposito incontrollato sino all'anno

b) Oltre l'anno è discarica ex d.lgs.36/2003

Se autorizzato: come R13?

Seconda tesi

Se non autorizzato: deposito incontrollato comunque

Il riferimento alla discarica deve ritenersi implicitamente abrogato

Terza tesi

Se non autorizzato: è un R13 non autorizzato

In caso di superamento

■ SEZ. 3 SENT. 09057 DEL 26/02/2003 (CC.22/01/2003) RV. 224172

PRES. Savignano G REL. Grillo C COD.PAR.392

IMP. Costa M PM. (Conf.) Izzo G

Ma con 4/08 Viene soppressa la voce "R14"

Ma con 4/08 Viene soppressa la voce "R14"

In tema di smaltimento di rifiuti, per potersi configurare il deposito temporaneo, sempre che il raggruppamento dei rifiuti avvenga nel luogo nel quale gli stessi vengono prodotti, devono sussistere tutte le **condizioni** previste dall'art. 6, lett. m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia quelle **quantitative** che **temporali**, integranti delle condizioni "sine qua non" per la configurazione del deposito temporaneo. In difetto si configura il reato di deposito incontrollato sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22.

POI ESPRESSA PREVISIONE DELLA OPERAZIONE R14!!:

R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

CON D.LGS. 4/2008 art. 2 42-bis. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la voce R14 e' soppressa



Cass. Pen., Sez. III, 17.11.2004, n. 44548

- ha precisato che *“il raggruppamento dei rifiuti nel luogo dove sono prodotti, se non supera l’anno e ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, ma solo all’obbligo del registro;*
- *se supera l’anno diventa **discarica** punibile ex. art. 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 22/97;*
- *se non supera l’anno, ma evidenzia il mancato rispetto degli altri limiti previsti dalla norma, diventa deposito incontrollato punibile a norma del co. 2 del medesimo art. 51”.*

→ anche un **deposito temporaneo** di un piccolo quantitativo di **rifiuti** costituisce **discarica abusiva** se protratto per più di un anno ?



Ma non è invece vero il contrario: per la discarica non è richiesto SEMPRE ALMENO UN ANNO!!!

- Cass. Sez. III n. 9849 del 4 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Gonano
La disposizione contenuta nell'art 2 del D. Lgs n. 36/2003 è evidentemente di chiusura, nel senso che equipara il deposito temporaneo, espressamente citato dalla norma, alla realizzazione di una discarica, allorché lo stesso deposito temporaneo si protragga per oltre un anno, ma non individua affatto un elemento costitutivo della fattispecie, poiché, se ricorre l'ipotesi dell'abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in ogni caso nella fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva.



Rifiuti. Deposito temporaneo: condizioni

■ Cass. Sez. III n. 15997 del 19 aprile 2007 (Ud. 14 mar. 2007) Pres. Onorato Est. Ianniello Ric. Storace

Il produttore, ferme le altre condizioni qualitative, può decidere di conservare i rifiuti in deposito temporaneo per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero (privilegiando così il limite temporale), oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi (assumendo così come decisivo il limite quantitativo)





Seconda questione in tema di deposito temporaneo

Quale è il Luogo del deposito
temporaneo?



Prima fase: d. Ronchi

Luogo di produzione

Soltanto qui
deposito temporaneo

**Dal momento in
cui si esula dai
limiti del deposito
temporaneo c'è
GESTIONE DEI
RIFIUTI**



Seconda fase

Luogo di produzione

Soltanto qui
deposito temporaneo

Così sembrava anche in
152/06

183 LETT. i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Dal momento in cui si esula dai limiti del deposito temporaneo c'è GESTIONE DEI RIFIUTI



Ma: l'ultima parte del comma 17 dell'art. 208, nascondeva una sorpresa

Premesso che ex art. 208 co. 17

- 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).



L'originaria formulazione del d.lgs 152/06 riportava in coda allo stesso comma:

- La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.



il d.lgs 4/08...


-Elimina l'ampliamento delle disciplina eccezionale in tema di deposito temporaneo

■ **29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)b)c) al comma 17 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino alla fine del comma.**



il d.lgs 205/10...

- ...elimina la nozione di luogo di produzione
- ...soltanto nella nozione di deposito temporaneo è richiamato il luogo di produzione



Che significa?

Il legislatore ha inteso accedere ad una diversa nozione?



Terza questione in tema di deposito temporaneo

Le deroghe normative al luogo di produzione

Rifiuti sanitari
**Rifiuti da manutenzione
infrastrutture**
Rifiuti da manutenzione fognie



ART. 230(rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture)

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita'manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessatadai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successivavalutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.1 bis.-



Rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture

- Cass. Sez. III n. 9856 del 4 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Dell'Onte

Alla regola generale che prevede che il deposito temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è stata introdotta un'eccezione dall'art. 230 del D. Lgs n. 152/06, secondo il cui disposto per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ne consegue che detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.



Rifiuti da manutenzione fognare

■ "5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

- I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo dell'art.188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'art.212, co. 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti."



trasporto

TRASPORTO

La nozione di trasporto non è esplicitata né dalla direttiva, né dal decreto Ronchi, né dal Testo Unico, neppure a seguito dei correttivi

con esclusione

del trasferimento del rifiuto all'interno della stessa sede di produzione (p.es. dal luogo di produzione sino al luogo di deposito temporaneo nel medesimo contesto) o del luogo di smaltimento o di recupero;

qualsiasi
trasferimento del
rifiuto da un luogo
ad un altro

Incluso il trasferimento dal luogo di prelievo a quello di raggruppamento o di cernita nell'ambito della raccolta.

Purchè rifiuti:

non p.es. in caso di terre e rocce QUANDO ESCLUSE

Diverso problema è l'esclusione dall'obbligo del fir per il trasporto di rifiuti urbani fatto dal gestore del servizio pubblico e per il produttore che saltuariamente trasporta max 30 kg/lt di rif.non peric



TRASPORTO

qualsiasi trasferimento del rifiuto da un luogo ad un altro

SIA DI RIFIUTI DI TERZI

SIA DI RIFIUTI PROPRI

TUTTAVIA IN CASO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PROPRI
NON SI APPLICANO ALCUNE REGOLE



TRASPORTO

qualsiasi trasferimento del rifiuto da un luogo ad un altro

ININTERROTTO?

IL PROBLEMA DELLE SOSTE.

ANCHE DA Più LUOGHI?

IL PROBLEMA DELLA MICRORACCOLTA



La cd microraccolta

Nozione:

la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo

Idem Anche con 4°
corr.

Disciplina: art.193

11 [ora 10]. La microraccolta dei rifiuti,
.....,

dev'essere effettuata nel più breve
tempo tecnicamente possibile.

Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art.188-bis, com2, lett.a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.



La sosta durante il trasporto: art. 193- ante 4° correttivo

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno

dei porti e degli scali ferroviari,
delle stazioni di partenza,
di smistamento e di arrivo,

gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
nonché

Il problema della
compilazione delfir

le soste tecniche per le operazioni di trasbordo

non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo
183, comma 1, lettera 1), purché le stesse

- siano dettate da esigenze di trasporto e
- non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.



La sosta durante il trasporto: art. 193- dopo 4° correttivo

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), **Errore?** stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione



La sosta durante il trasporto: art. 193- dopo 4° correttivo

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività.





La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore.

Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda Sistri – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la Provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione.

. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.

6 gg
ma

E comunque MAX TRENTA GIORNI



in caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 gg. a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli artt.177 e 179.

3

3



DISCIPLINA DELLA GESTIONE DI RIFIUTI

3

C.D. PROCEDURE DI
ABILITAZIONE
(iscrizione,
autorizzazioni,
comunicazione)

DISCIPLINA DEI DOCUMENTI (in
particolare, formulari di
identificazione rifiuti e registro di
carico e scarico)

(TERZA PARTE)

4



Tre regimi

1 REGIME
ORDINARIO

208-211/213

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 213 E
208 CO.2**

PRIMA
AUTORIZZAZIONE PER
LA COSTRUZIONE E
AUTORIZZAZIONE PER
LA GESTIONE

ORA AUTORIZZAZIONE UNICA (208)
AUTORIZZAZIONE PER LA
GESTIONE (210) SOLO PER CASI
TRANSITORI E PER MODIFICHE

2 PROCEDURA
SEMPLIFICATA

214, 214bis, 215, 216

**COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA'
ALLA SEZIONE REG DELL'ALBO** (CUI SEGUE
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI CUI AL D.M. 350/98) NEI CASO DI
AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO ESPRESSAMENTE PREVISTI
ARTT.214 -216

3 MERA
ISCRIZIONE

212

ISCRIZIONE NELL'ALBO (GIA' DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ART.30)
**NAZIONALE DEI GESTORI
AMBIENTALI**



1. REGIME ORDINARIO

Mentre in DRonchi erano due autorizzazioni
ora, in TU, autorizzazione unica

AUTORIZZAZIONE : provvedimento
espresso

-per approvazione del progetto e realizzazione
nuovi impianti sia per smaltimento che per
recupero

-per esercizio delle operazioni di smaltimento
e (ove non in procedura semplificata) di
recupero



L'AUTORIZZAZIONE INDIVIDUA

LE CONDIZIONI E LE PRESCRIZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE

L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 178

E CONTIENE ALMENO I SEGUENTI ELEMENTI:

- A) TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SMALTIRE O DA RECUPERARE**
- B) REQUISITI TECNICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A....**
- C) PRECAUZIONI DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE**
- D) LA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO...**
- E) IL METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO**
- F) LE PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA , CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO;**
- G) LE GARANZIE FINANZIARIE RICHIESTE**
- H) LA DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE....**
- I) I LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER I PROCESSI DI TRATTAMENTO TERMICO DEI RIFIUTI, ANCHE ACCOMPAGNATI DA RECUPERO ENERGETICO**



Art.213

(Autorizzazioni integrate ambientali)

- **1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:**
- **a) le autorizzazioni di cui al presente capo;**
- **b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente a.....**



PRINCIPI GENERALI

■ PREMESSO CHE:

L'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto (o parte, o più, se localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore) a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto [Art. 5 lett. o-bis)]



L'AUTORITA' COMPETENTE NEL DETERMINARE LE CONDIZIONI TIENE CONTO:

- A) DEL RISPETTO DELLE NORME DI QUALITA' AMBIENTALE ;**
- B) DEI 6 PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 3**



PRINCIPI GENERALI

■ PREMESSO CHE:[Art. 5 lett. o-bis)]

L'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto (o parte, o più, se localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore) a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto

ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c)




...cioè [quali sono gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c)]

- **la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese**
 - **a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni**
 - **nell'aria,**
 - **nell'acqua e**
 - **nel suolo,**
- comprese le misure relative ai rifiuti,**
- **per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale**



Premessa

Il sistema delle autorizzazioni in materia ambientale è, infatti, normalmente caratterizzato da sostanziale frammentarietà



Secondo la impostazione P.ES. del decreto Ronchi, qualora un impianto di gestione di rifiuti sia soggetto p.es. anche alla disciplina del d.lgs. 152/99 in materia di inquinamento idrico per la presenza di scarichi, il gestore richiede distinte autorizzazioni. Le valutazioni degli uffici delle pubbliche amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni sono distinte l'una dall'altra, senza alcuna analisi complessiva dell'impatto dell'impianto sull'ambiente.



La normativa europea si muove, tuttavia, da tempo nel senso di imporre che, almeno in taluni casi di particolare delicatezza ambientale, debba essere effettuata una valutazione congiunta di tutti gli aspetti ambientali coinvolti, pervenendosi ad un'unica autorizzazione:



nasce così la previsione della autorizzazione integrata ambientale.




In tal senso disponeva la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE.



Art. 6 comma 16

16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:



fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale

- Definizione in art. 5 lett. -nonies) norma di qualita' ambientale:
- la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale



Art. 6 comma 16

16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

```
graph TD; A[Principi generali] --> B[Norme di qualità ambientale];
```

Norme di qualità
ambientale

Principi generali





**I 6 PRINCIPI DETTATI
DALL'ART.6 comma 16)**



16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;**
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;**
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;**
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;**
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;**
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (14).**



In particolare : il principio di cui alla lett. a)

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;



**QUALI SONO IN ASTRATTO LE MIGLIORI
TECNICHE DISPONIBILI (OVVERO LE BAT, “BEST
AVAILABLE TECHNIQUES”)?**

COME POSSONO ESSERE INDIVIDUATE IN CONCRETO?



o) migliori tecniche disponibili

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi

- ad evitare oppure,
- ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'all. XI. Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in consid. i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito naz.le, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;



Trattasi di definizione quasi
sovrapponibile rispetto a quella dettata
dal d.lgs. 372/99 e dal dlgs 59/05



In concreto: criteri dettati

Se ci sono linee guida

ART. 29 bis Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu' decreti del

Se non ci sono linee guida

Art. 29 sexies [...]

In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, l'autorita' competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato XI.



**IMPIANTI SOGGETTI
A A.I.A.**

STATALE
ALLEGATO XII

DI ALTRA
AUTORITA'
COMPETENTE
ALLEGATO VIII

1. RAFFINERIE DI PETROLIO GREGGIO
(ECCEPPO PRODUIZ. LUBRIFICANTI)
IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE E
LIQUEFAZIONE DI ALMENO 500 T (MG)/DIE
DI CARBONE O SCISTI BITUMINOSI

CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI
DI COMBUSTIONE CON POTENZA
TERMICA DI ALMENO 300 MW

ACCIAIERIE INTEGRATE DI PRIMA
FUSIONE DELLA GHISA E DELL'ACCIAIO

IMPIANTI CHIMICI CON CAPACITA'
PRODUTTIVA COMPLESSIVA ANNUA PER
CLASSE DI PRODOTTO ... SUPERIORE A
DETERMINATE SOGLIE:
IDROCARBURI (semplici, ossigenati, azotati,
fosforosi, alogenati)
MATERIE PLASTICHE
GOMME
GAS
ACIDI
FERTILIZZANTI

IMPIANTI CONNESSI AI PRECEDENTI
SE STESSO SITO E GESTORE

IMPIANTI ALLEGATO VIII) ALLOCATI
INTERAMENTE IN MARE



GLI IMPIANTI DELL'ALLEGATO VIII

Si tratta di attività rientranti in sei ampie categorie:

1. **Attività energetiche;**
2. **Produzione e trasformazione dei metalli;**
3. **Industria dei prodotti minerali;**
4. **Industria chimica;**
5. **Gestione dei rifiuti;**
6. **Altre attività.**



2. PROCEDURA SEMPLIFICATA

PER ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO E (NEI CASI PREVISTI DAL D.M. 5.2.1998 e d.m.161/2002) DI RECUPERO


ART.214 CO.4: RESTANO IN VIGORE FINO ALLA EMANAZIONE DEI NUOVI DDMM

→
SEMPLIFICATA
ORDINARIA

→
SEMPLIFICATA
AGGRAVATA



Procedura Semplificata ordinaria



d.m. 186/06
di modifica
d.m.
05.02.1998

Cd quantita'
impiegabile

- a) Secondo limiti (t/a) definiti negli allegati al decreto;
- b) Secondo autorizz. Ex 31/ 214 co.6
- c) Secondo potenzialità dell'impianto


Specificazione
della disciplina
della messa in
riserva

- a) Secondo condizioni gestionali in alleg.5
- b) Secondo limiti quantitav.in alleg. 4
- c) Passaggio da R13 a R13 una sola volta e soltanto per cernita/selezione/frant./ macin/riduz. Volum.





**INTENDONO
RESTARE
OLTRE
SOGLIA**




**ENTRO UN MESE
DOMANDA ALLA
PROVINCIA CON
GARANZIE
FINANZIARIE
COMMISURATA ALLA
QUANTITA' DI RIFIUTI
GESTITI**

**QUID IURIS PER
LE IMPRESE GIA'
IN
SEMPLIFICATA
MA OLTRE
SOGLIA?**



**PREFERISCONO
RIENTRARE NEI
LIMITI**



**SEGNALAZIONE ALLA
PROVINCIA
(ALL'EPOCA) DI
RIENTRO NEI LIMITI**



PROCEDURA SEMPLIFICATA “AGGRAVATA”

216 CO.1., 2a PARTE: “

NELLE IPOTESI DI:

- RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (ART.227, CO.1, LETT C)
- DI VEICOLI FUORI USO
- IMPIANTI DI COINCENERIMENTO

L'AVVIO DELLE ATTIVITA' è SUBORDINATO ALL'EFFETTUAZIONE DI UNA VISITA PREVENTIVA, DA PARTE DELLA PROVINCIA COMPETENTE PER TERRITORIO DA EFFETTUARSI ENTRO 60 GG.DALLA PREDETTA COMUNICAZIONE



IN SINTESI: ATTIVITA' DI SMALTIMENTO

LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI GESTIONE
DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA

L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DEVE ESSERE
ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA

LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE DI RIFIUTI IN
QUELL'IMPIANTO DEVE ESSERE AUTORIZZATA



IN SINTESI: ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI

**SE SI TRATTA DI
ATTIVITA' ESPRESSAMENTE
E MENZIONATA nel D.M.
5.2.1998 e nel d.m.161/2002**

- AUTORIZZAZIONE
SECONDO ALTRE
DISCIPLINE
APPLICABILI
- COMUNICAZIONE EX
ART. 33

**SE SI TRATTA DI
ATTIVITA' ESPRESSAME
NTE NON MENZIONATA
NEL D.M. 98 e nel
d.m.161/2002**

- AUTORIZZAZIONE
IMPIANTO EX ART.27
- AUTORIZZAZIONE
ANCHE PER ATTIVITA'
EX ART. 28



la regola e l'eccezione

- regime ordinario= regola
- eccezione= regime semplificato (soltanto nei casi espressamente previsti di recupero di rifiuti e di autosmaltimento, cioè come smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi) .



La clausola di effettività

art.216 che al comma 7 prevede che: “7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero”



Così l'art. 3 co. 3 d.m. 5.2.1998

- 3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.



quando opera clausola di effettività

**Sì trasformazione
ma non destinazione**

■ l'attività di recupero ha determinato una corretta trasformazione del rifiuto ma detto rifiuto trasformato non è poi oggettivamente ed effettivamente destinato a ciò per cui la trasformazione è stata effettuata



p.es. alla sottoposizione del rifiuto ad un procedimento di compostaggio (per ipotesi del tutto corretto) non necessariamente può seguire l'impiego corretto (p.es. in agricoltura) del rifiuto trattato. L'imprenditore potrebbe ritenere antieconomica la gestione della fase della immissione nel mercato del prodotto avendo già lucrato sulla ricezione (che viene remunerata) del fango. Potrebbe pertanto decidere p.es. di liberarsi abbandonando su suolo –o anche spargendo su suolo ma con evidenti diverse finalità (p.es. non trattandosi di suolo agricolo o essendo utilizzati quantitativi di gran lunga superiori a quelli da utilizzarsi)- il risultato della trasformazione.

**No trasformazione
Indipend. da destinazione**

■ per le caratteristiche stesse della attività di gestione non possa parlarsi di recupero, come quando sia comunicato lo svolgimento di un tipo di attività e venga poi effettivamente svolta una altra attività, da non considerarsi di recupero. In tal caso, pur non potendosi apoditticamente affermare che la attività svolta non sia affatto consentita nel nostro ordinamento, deve applicarsi il regime ordinario e quindi sarà necessaria una previa valutazione da parte dell'Autorità amministrativa per il rilascio della autorizzazione.



TERZO REGIME

MERA ISCRIZIONE NELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di *(la numerazione è aggiunta)*:

1. raccolta e trasporto di rifiuti ,
2. di bonifica dei siti,
3. di bonifica dei beni contenenti amianto,
4. di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza dete rifiuti stessi,

Limtazione per non peric. A
“**prodotti da terzi**”
SOPPRESSA
DA 4/08

ABROGATO CON 205/10:

1. di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e
2. di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15

Esonero di organizzazioni: 221...,223,224,228,233,234,235, 236,
DLGS188/08, DLGS151/05 se



TERZO REGIME

MERA ISCRIZIONE NELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Iscrizione ordinaria

212 CO.5

7

212 CO.10 E 11

Iscrizione semplificata

No garanzie –

212 CO.8

Trasporto rifiuti propri
non pericolosi
entro 30 kg se pericolosi

Iscrizione semplificata

No garanzie – comunic.inizio etc

212 co,18

**PER RACCOLTA/TRASPORTO DI RIFIUTI
PREVISTI IN SEMPLIFICATA**



Categorie iscrizione

categoria 1	raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati	
Categoria 2	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo	Tipologia di iscrizione non più prevista dall'art. 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010
Categoria 3:	raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo	Tipologia di iscrizione non più prevista dall'art. 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010
Categoria 4	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	
Categoria 5:	raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	
Categoria 8	attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
Categoria 9	bonifica di siti	
Categoria 10	bonifica di siti e beni contenenti amianto	
Categoria 10A	attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi	
Categoria 10B:	attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali	



Trasporto rifiuti in ipotesi particolari	
Trasporto conto proprio	
Attività di gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano	
Tipologie di iscrizione assegnate ad alti enti a seguito delle modifiche del d. lgs 4/2008	



ISCRIZIONE LIGHT

Ex art.212 co. 8

- Raccolta e trasporto propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare


- Trasporto rifiuti propri non pericolosi entro 30 kg/lt die

A CONDIZIONE CHE TALI OPERAZIONI COSTITUISCANO PARTE INTEGRANTE E ACCESSORIA DELLA ORGANIZZAZIONE DEL'IMPRESA DALLA QUALE I RIFIUTI SONO PRODOTTI

sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali

- a seguito di **COMUNICAZIONE – PROVVEDIMENTO ENTRO 30 GG**

- **NO GARANZIE FINANZIARIE**



Vedi avanti disciplina
trasporto rifiuti propri



Iscrizione SUPERLIGHT : NON Più PREVISTA

■ Ex art. 212 co.18

Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, **e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del 1.2.1993 [ELIMINATO DAL 4/08]** non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al co.8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione reg./prov. territorialmente competente.



ESONERO

- 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni



Altri regimi

- Ordinanze contingibili e urgenti
(art. 191 t.u.)



4

4



DISCIPLINA DELLA GESTIONE DI RIFIUTI

3

C.D. PROCEDURE DI
ABILITAZIONE (iscrizione,
autorizzazioni,
comunicazione)

DISCIPLINA DEI DOCUMENTI (in
particolare, formulari di
identificazione rifiuti e registro di
carico e scarico)

4



QUARTA PARTE

dalla disciplina
della tenuta
della
documentazione

al principio di
corresponsabilità

OBBLIGHI
PRINCIPALI

Comunicazione al CATASTO

Sistri

**DISCIPLINA DELLA
TRACCIABILITA'**

Fir -Registro di car./ scarico

CERTIFICATO DI
SMALTIMENTO/ DI
DEMOLIZIONE

OBBLIGHI
ULTERIORI

CERTIFICATI DI
ANALISI



LA RIFORMA DEL 189: TRACCIABILITA' INFORMATICA

3-bis: Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , a partire

- dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e
- (?) la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.

Comma ora del tutto riformulato

329





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti

SISTRI






**all'intera filiera dei
rifiuti speciali sul
territorio nazionale**

**Con tale
strumento, sarà
informatizzata
tutta la
documentazione
relativa**



**limitatamente al
territorio della
Regione Campania,
anche per i rifiuti
urbani**






A)

Rispetto degli obblighi
istituiti attraverso il
**SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA TRACCIABILITA'
DEI RIFIUTI –SISTRI**

**LA TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI DEVE
ESSERE GARANTITA
DALLA LORO
PRODUZIONE SINO
ALLA LORO
DESTINAZIONE
FINALE**



B)

**RISPETTO DEGLI
OBBLIGHI RELATIVI
ALLA TENUTA DEL
REGISTRO DI CARICO E
SCARICO nonché DEL
FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE [190 E 193]**

I LIMITI DEL SISTEMA DOCUMENTALE CARTACEO

**IL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA TRACCIABILITA' DEI
RIFIUTI –SISTRI**

Dal sito del ministero



Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali.

Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal F.I.R., Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

si passa a

soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

■ **DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 17 dicembre 2009 (in Suppl. ordinario n. 10 alla Gazz. Uff., 13 gennaio 2010, n. 9). - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 [tuamb] e dell'articolo 14-bis del dl 78/2009 conv.con mod. in l.102/09**




3. Il soggetto che aderisce al [SISTRI], non e' tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico [ex190], nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti [ex 193].

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI



4. Il soggetto che non aderisce al [SISTRI], DEVE ADEMPIERE agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico [ex190], nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti [ex 193].



ART. 188 BIS SECONDA PARTE

- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del [SISTRI].
- Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto [SISTRI] sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

SCHEDA SISTRI – FLUSSO OPERATIVO




Il produttore inserisce il proprio dispositivo USB, si autentica e compila i campi dell'Area Movimentazione: numero colli, peso da verificarsi a destino, rifiuto sottoposto a trasporto ADR, certificato analitico, presenza intermediario, eventuale invio dei rifiuti verso l'estero, selezione del trasportatore e del destinatario




L'impresa di trasporto inserisce il proprio dispositivo USB, si autentica, richiama la Scheda aperta dal produttore e compila i propri campi: mezzo di trasporto, conducente, targa, rimorchio data e percorso, eventuale tratta intermodale

Nota 1: i produttori all'atto dell'inserimento delle informazioni generali del certificato analitico potranno caricare nel sistema SISTRI il file del certificato stesso in formato PDF.

SCHEDA SISTRI – FLUSSO OPERATIVO



SCHEDA SISTRI – FLUSSO OPERATIVO



Art.188 ter - (SISTRI)- [soggetti obbligati]

Sono tenuti ad aderire al [SISTRI]:

- a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art.184, co 3, lett.c) **ndr industriali**, d) **ndr artigianali** e g) **ndr rec/smalt etc** con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attivita' rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;.....


Art.188 ter - (SISTRI)- [soggetti obbligati]

.....

- d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;
- g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Da w

Il trasporto intermodale è una tipologia particolare di trasporto, effettuato, come dice il nome, con l'ausilio di una combinazione di mezzi diversi.



Caratteristica di questo tipo di trasporto è spesso che la merce viene sistemata presso la fabbrica o presso il magazzino di uno spedizioniere in uno specifico contenitore (container) o meglio Unità di Trasporto Intermodale (UTI)

Art.188 ter - (SISTRI)- [soggetti obbligati]

Produzione accidentale di rifiuti pericolosi

- 10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti

Art.188 ter - (SISTRI)- [facoltà]

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
- a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
 - b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
 - c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
 - d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
 - e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania

■ GLI ARTT. 188,
188 BIS, 188
TER, 189, 190,
193 SONO
STATI
MODIFICATI/
INTRODOTTI
DALL'ART. 16
DEL DLGS
205/2010


■ AI SENSI DEL COMMA
2 DELL'ART. 16: 2. Le
disposizioni del presente
articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno
successivo alla scadenza
del termine di cui
all'articolo 12, comma 2
del dmattm in data 17
dicembre 2009,

INVECE

- ANALOGA
DISPOSIZIONE NON è
STATA DETTATA IN
MATERIA DI SISTEMA
SANZIONATORIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 9 luglio 2010 - Gu 13 luglio 2010 n. 161

■ **1.** I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del d.m.17.12.2009 relativi all'operatività del Sistri, sono prorogati al 1° ottobre 2010.



Il termine iniziale della partenza operativa del Sistri per tutti i soggetti obbligati ERA fissato nel 1° ottobre 2010. Da tale data scattano infatti i seguenti obblighi:

- **comunicazione telematica dati quali/quantitativi dei rifiuti gestiti;**
- **monitoraggio satellitare dei mezzi che trasportano rifiuti;**
- **videosorveglianza di ingressi e uscite dagli impianti di trattamento rifiuti.**

ATTUALMENTE IL DM 22.12.2010 HA PROROGATO SINO AL 31.05.2011.

- 1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b*) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, è prorogato al 31 maggio 2011.

MA Ddl di ulteriore proroga

- Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio, la data di integrale operativita` del sistema informatico di controllo della tracciabilita` dei rifiuti non puo` essere antecedente al 1° gennaio 2012.


Dalla relazione al senato




il SISTRI ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di attuazione della riforma.

Tra le criticità che più direttamente interessano l'interazione diretta delle aziende con il SISTRI si segnalano a titolo esemplificativo le seguenti:

- non e' ancora stata completata la distribuzione delle chiavette USB;
- un numero consistente di aziende e' in possesso di USB difettata e deve sostituirla rivolgendosi al SISTRI;
- diverse aziende hanno segnalato la comunicazione di ritiro di chiavette USB per unita' locali mai comunicate al SISTRI, e in diversi casi le richieste di ritiro arrivano da altre regioni;
- le chiavette USB «multiutente» presentano in molti casi difficolta' di utilizzo (possono essere usate solo da un delegato, e' negato l'accesso agli altri operatori dei quali e' stato comunicato il nominativo);




Ma



- l'accesso non è garantito: la decifrazione dei codici di accesso è molto spesso impossibile, tanto da obbligare le aziende a richiedere l'attribuzione di nuovi codici al SISTRI tramite una procedura complicata ed elaborata, che comporta il contatto con gli operatori del call center, il quale presenta tempi di attesa nell'ordine di due ore (come minimo);
- una volta effettuato l'accesso al sistema, l'inserimento dei dati è lento;
- ogni operazione di produzione deve essere confermata con l'inserimento di un codice: se una azienda produce dieci tipi di rifiuti deve effettuare la firma dieci volte;

- le officine che si sono attrezzate per l'installazione delle black box lamentano lunghissime attese e difficoltà nella procedura telematica di attivazione;
- la black box installata sugli automezzi resta sempre accesa, con il risultato di rendere inutilizzabile la batteria se il mezzo non viene usato per alcuni giorni;



Ma




- l'attività formativa prevista non è sufficiente per approfondire in maniera dettagliata le novità della riforma;

- **il manuale operativo non è ad oggi completo ed esaustivo**, nel senso che non contempla affatto le casistiche che si possono presentare agli utenti.....

strumento fondamentale per gli operatori, vista la complessità soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo informatico dello strumento e l'ampia platea di utenti ai quali si rivolge il sistema, ad esempio artigiani, commercianti, che non sono tenuti, per il loro lavoro, a saper installare programmi e utilizzare chiavette USB

Ma



INFORMA IL MATTM

- ALLA DATA DELL'11.04.2011
- Sono ancora molti i veicoli di trasporto che non hanno effettuato l'installazione delle black box e si rileva che il numero delle installazioni che vengono effettuate in questi giorni dalle officine autorizzate è assolutamente insufficiente a far sì che alla data del 1 giugno tutti i veicoli abbiano l'apparecchiatura installata.

- in assenza di installazione, il veicolo verrà sospeso dall'Albo, entro 60 giorni dal 1 giugno 2011,



- e decorsi ulteriori tre mesi dalla data di sospensione, in assenza di installazione, il veicolo sarà cancellato dall'Albo stesso e non potrà più essere adibito a tale trasporto (articolo 212, comma 9 del Decreto Legislativo n.152/2006, come modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205).

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Art. 190 t.u.

- 1.** . I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.






DISCIPLINA GENERALE



DISCIPLINA SEMPLIFICATA/1

MEDIANTE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA



~~DISCIPLINA SEMPLIFICATA/2
mediante registri IVA~~



DISCIPLINA SEMPLIFICATA/1

- **3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi**



DISCIPLINA SEMPLIFICATA/2

mediante registri IVA

- 6 bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni



DISCIPLINA ULTRA SEMPLIFICATA

- 8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, ~~233~~, 234, 235 e ~~236~~, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.



QUARTA PARTE

dalla disciplina
della tenuta
della
documentazione

al principio di
corresponsabilità

OBBLIGHI
PRINCIPALI

Registro di carico e scarico

Formulari di identificazione

Comunicazione al CATASTO

OBBLIGHI
ULTERIORI

CERTIFICATO DI
SMALTIMENTO/ DI
DEMOLIZIONE

CERTIFICATI DI
ANALISI





FORMULARIO D'IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI ----- F.I.R.

■ **1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art.212, co. 8, e che non aderiscono su base volontaria al [SISTRI]) di cui all'art.188-bis, co 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:**

■ **a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;**

■ **b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;**

■ **c) impianto di destinazione;**

■ **d) data e percorso dell'istradamento;**

■ **e) nome ed indirizzo del destinatario.**

- 
- *IN MATERIA DI TRASPORTO, CIASCUN ATTO DI TRASPORTO (PURCHÈ DA PARTE DI ENTI/IMPRESE) OBBLIGA AL FIR*



poiché IN MATERIA DI CATASTO, REGISTRO e ISCRIZIONE il criterio è diverso: vi possono essere casi in cui va tenuto il fir da parte di soggetti che non devono osservare gli altri adempimenti formali



il modello di formulario

Il D.M. 145/98 del Ministero dell' Ambiente (di concerto con i Ministeri dell' Industria, della Sanità e dei Trasporti) ha poi previsto in via generale il modello di formulario di identificazione, indicando anche le modalità di compilazione dello stesso.

Richiamato dall'art. 193 co. 6



Cass. Civ. Sez. n. 21260 del 5 ottobre 2009
Pres. Triola Rel. Bucciante

- La Cassazione ha stabilito che il d.m. 1° aprile 1998 n. 145 ha legittimamente integrato l'elenco dei dati che devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto e di cui all'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prescrivendo, tra l'altro, anche l'indicazione degli orari del trasporto, utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti.




la disciplina delle 4 copie del f.i.r.

art. ^{15/} **193** comma 2. *Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.*



FIR E
RAPPORTO
CON
DISCIPLINE
SPECIALI



**UTILIZZO DEI FANGHI DI
DEPURAZIONE IN
AGRICOLTURA**



**TRASPORTO IN CORSO DI
SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA**



IL NUOVO CO. 9 DELL'ART. 193


- 9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita
- dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al DMATTM in data 17 dicembre 2009
- o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma




Il principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo

- (art. ^{2/} 178 comma primo): **la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di ... responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti**

(cfr, in dottrina il principio della cd responsabilità condivisa)



art. 188 co. 1.



1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli artt. 177 e 179.

Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente art., il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilita' per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita', di regola, comunque sussiste.






Comma 2 , responsabilità di
produttore e detentore iscritti
al sistri



Comma 3 , responsabilità di
trasp/racc. ex 212 co8 non
iscritti al sistri





2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del ... (SISTRI),

la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.





3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal reg.(CE) n.1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti al ... (SISTR), che, ex 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art.193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.



in concreto: posizione di garanzia

Dice la Cassazione:

posizione di garanzia del detentore o produttore dei rifiuti

non è sufficiente adempiere agli obblighi formali formali per andare esenti da responsabilità

In definitiva l'art.188 in esame esclude la responsabilità di quei detentori o produttori di rifiuti che:

- **si siano affidati a soggetti autorizzati allo smaltimento,**
- **abbiano adempiuto alle condizioni indicate in detto precetto e**
- **non si siano resi responsabili dei comportamenti materiali o psicologici, tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.**

(Cass, III sezione ud, 17.12.1999, rel. Novarese, Riva Renzo e Zanini Claudio)

il sistema del reciproco controllo

- “Il sistema, così com’ è congegnato, consente quindi - almeno astrattamente - un reciproco controllo sulle varie fasi di gestione del rifiuto da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle diverse attività



Rifiuti. Responsabilità del gestore

■ Cass. Sez. III n. 9192 del 2 marzo 2009 (Cc 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Pinzari

Sia il D. Lgs. n. 36/03, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che il DM 3.8.2005 pongono precisi obblighi di verifica a carico del gestore dell'impianto. Pertanto, allorché venga accertata la non rispondenza del codice CER attribuito ai rifiuti confèrati in discarica dal produttore degli stessi e la incompatibilità di detti rifiuti, in considerazione della loro effettiva natura, con le categorie di quelli che possono essere ammessi nella discarica. in relazione alla tipologia della stessa ed alla autorizzazione ottenuta, il gestore dell'impianto non va esente da responsabilità per tale fatto, **incombendo sullo stesso precisi obblighi di verifica della conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione.**



Problema: in caso di materiale da demolizione proveniente p.es. da lavori di ristrutturazione di una civile abitazione

- *Il materiale da demolizione si “produce” con la stessa attività di demolizione*
- *È Rifiuto speciale*
- *Produttore è sia il committente che l'imprenditore edile*
- *Gli adempimenti formali vanno osservati da parte dei soggetti tenuti*
- *I profili di corresponsabilità “ciclica” gravano su entrambi*

“a norma dell'art. 6, 1° comma, lett.b), d.leg. cit., produttore è chi, persona fisica o giuridica, con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti” (Cass. pen., Sezione III, 21 gennaio 2000, n. 4957, est. Novarese, imp. Rigotti, in

QUARTA PARTE

dalla disciplina
della tenuta
della
documentazione

OBBLIGHI
PRINCIPALI

Comunicazione al
CATASTO

Formulari di identificazione

Registro di carico e scarico

al principio di
corresponsabilità

OBBLIGHI
ULTERIORI

CERTIFICATO DI
SMALTIMENTO/ DI
DEMOLIZIONE

CERTIFICATI DI
ANALISI



Art. 188 quarto comma

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate ai punti D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro della tutela del territorio che dovrà anche definire la responsabilità da attribuire all'intermediario

Non più previsto? Forse per 188 primo comma ultima parte?



Art. 231 Veicoli fuori uso non disciplinati dal d.lgs 24.6.2003, n. 209.

- 4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare.....
- 6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

CERTIFICATI DI ANALISI



In discarica

- Art.11 dlgs36/2003
- procedure di ammissione



1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica, I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore ,



E ciononostante....

3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:
- a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
 - b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;
 - c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;
 - d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
 - e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
 - f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10 comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;
 - g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.



TEST DI CESSIONE & C

- Configura la contravvenzione di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) l'aver utilizzato, nel riempimento di un fossato, materiali prevalentemente provenienti da demolizione, perché trattasi di attività di recupero di rifiuti svolta in violazione del D.M. 5 febbraio 1998, in particolare dell'art. 9, con riguardo all'allegato 1, punto 7, che subordina detta operazione di recupero al preventivo test di cessione dei prefati materiali da eseguirsi con le modalità di cui all'allegato 3 D.M. cit.
- Cass. pen., Sez. III, 27/05/2004, n.30127
- FONTE
- Ambiente e sicur., 2005, 5, 73



La prova della mancanza di pregiudizio per l'ambiente quando il test di cessione non è obbligatorio

■ CASSAZIONE 2902/07

IL TEST DI CESSIONE è PREVISTO PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO NON INVECE PER LE OPERAZIONI –AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. 138 DI RIUTILIZZO

PER QUESTI ULTIMI CASI LA PROVA DELLA MANCANZA DI PREGIUDIZIO PER L'AMBIENTE RICHIESTA COME CONDIZIONE NECESSARIA DALL'ART. 14 CO. 2 LETT. A Può ESSERE DATA CON QUALSIASI MEZZO, ANCHE CON PRESUNZIONI (AD ES. OMOGENEITA' DEL MATERIALE, MANCANZA DI SOSTANZE ESTRANEE ETC), PRESUNZIONI SUPERABILI

QUANDO SONO PREVISTE ANALISI

■ Articolo 8 D.M NON MODIFICATO

■ Campionamenti e analisi.

- 1. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri elaborati dal CNR-IRSA quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del gennaio 1985, in quanto applicabili.
- 2. Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- 3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti



5


5

A
ILLECITO




5

LE GESTIONI DI RIFIUTI




Il governo dell'ambiente in tema di
rifiuti



Condizioni di esercizio della singola
attività di gestione dei rifiuti


DISCIPLINA
DEL REGIME
E DEI
DOCUMENTI




Valutazione
globale delle
interrelazioni
positive e
negative delle
diverse gestioni
di rifiuti
possibili nel
territorio

Nella prospettiva del
territorio e del contesto
economico ed
ambientale

Nella prospettiva dei
diversi rifiuti e del
relativo ciclo



Sul piano delle indagini



Indagine su
reati di p.a. sul
livello politico



PER PREVEDERE MISURE PER RIDURRE :
QUANTA', VOLUME E PERICOLOSITÀ

PIANI REGIONALI

CONTENUTO generale:
Localizzazione in aree x insed.produtt.;
Impianti per R/S di R.U.
Delimitazione ATO
...
CONTENUTO SPECIALE
PIANI PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

IN GENERALE

TITOLO I CAPO III
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
N.B ORDINARIO

A PARTE IL REGIME DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

IN PARTICOLARE

RIFIUTI URBANI
394



**AUMENTO
QUANTITATIVO
DEI RIFIUTI**

**MUTAMENTO
DIMENSIONALE
DEL SERVIZIO**

**INADEGUATEZZA GESTIONI IN
ECONOMIA
INSUFFIC. DEI TERRITOR
NIMBY**

**SERVIZI
PUBBLICI
ESSENZIALI
ELEMENTARI**

**SERVIZIO ESSENZIALE
COMPLESSO
CON NECESSITA' DI
INTEGRAZIONE TRA Più
FASI INSCINDIBILI**

**SERVIZI
PUBBLICI
ESSENZIALI
COMPLESSI A
RILEVANZA
ECONOMICA**


**DIVERSIFIC.
QUALITATIVA DEI
RIFIUTI**

**MUTAMENTO DELLE
CARATTERISTICHE
DEL SERVIZIO**


**TRATTASI DI MERCATO IN CUI
OPERANO SOGGETTI ECONOMICI
PER CUI VA TUTELATA LA
CONCORRENZA**



**ART. 200 VANNO GESTITI SU
BASE DI AMBITI TERRITORIALI
OMOGENEI**



RIFIUTI URBANI



**ART. 201
MAX 6 MESI DA VIGENZA, LE
REGIONI DISCIPLINANO
COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI CON COSTITUZIONE DI
AUTORITÀ D'AMBITO**



**MAX 9 MESI
AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
GESTIONE
INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI**



**CON
GARA**



**IL POTERE REGOLAMENTARE è
RIMASTO IN CAPO AI SINGOLI COMUNI**

MA



**COME Può L'AUTOR. A.T.O. GESTIRE
OMOGENEAMENTE SU TERRITORI
COMUNALI DISTINTI?**



6

6



PARTE SESTA



VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

RIFERIMENTO


AL TITOLO QUINTO DEL DECRETO RONCHI
AL CAPO I del TITOLO VI della
PARTE IV del D.LGS.152/06

- ILLECITI AMMINISTRATIVI

- ILLECITI PENALI, SIA CONTRAVVENZIONI (QUASI TUTTI) CHE DELITTI



IL QUADRO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI



- **255** CO. 1 ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DEL PRIVATO
- **258** CO. 1 OMESSA COMUNICAZIONE AL CATASTO
- **258** CO. 2 VIOL. DISCIPL. TENUTA REGISTRO CAR./SCAR.
- **258** CO. 3 VIOLAZ. DISCIPLINA F.I.R.
- **261** IMBALLAGGI



IL QUADRO DEGLI ILLECITI PENALI

255 CO.3 : INOTTEMPERANZA ORDINANZA DEL SINDACO

•**256** CO. 1 GESTIONE NON ASSENTITA

•**256** CO 2 ABBANDONO/DEPOSITO DA PARTE DI IMPRENDITORI ETC

•**256** CO. 3 DISCARICA NON AUTORIZZATA

•**256** CO. 4 VIOLAZIONE PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE

•**256** CO. 5 MISCELAZIONE NON CONSENTITA

•**256** CO. 6 DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SANITARI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 227

•**257** VIOLAZ. DISCIPLINA BONIFICA

•**258** CO 4 SECONDA PARTE FALSO IN CERTIFICATI DI ANALISI .

•**259** TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI


•**260** ATTIVITA' ORGANIZZ. PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Art. 255 co. 1

Art. 255 co. 3

art. 256 co.2

**VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI
ABBANDONO
DI RIFIUTI**



E' ILLECITO

ART. 192:

(primo comma) L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo sono vietati



Senza distinzione alcuna di soggetto attivo e di luogo: l'abbandono incontrollato di rifiuti costituisce illecito.



Prima reazione dell'ordinamento:

(chiunque abbia abbandonato in modo incontrollato)

192 (terzo comma) Fatta salva la applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere

- alla rimozione,
- all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti
- ed al ripristino dello stato dei luoghi

in solido con il proprietario (o..) ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa

in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo .

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

(quarto comma) Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica , ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.



TAR Veneto Sez. III sent. 2454 del 29.9. 2009

Rifiuti. Natura dell'ordinanza di rimozione

... Circa l'individuazione dell'esatta natura giuridica dell'ordinanza, il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento della più recente giurisprudenza secondo cui non è configurabile la natura contingibile e urgente di tale provvedimento.

...Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi nel senso che il potere di ordinanza previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (ed in precedenza dall'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art.54 del T.U.E.L..



406



continua

■ In conclusione il citato art. 192 prefigura un'ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, di cui è riprova il fatto che per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido, è necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge.

Tale interpretazione acquista ulteriore rilievo se si considera che sia il D.P.R. n. 915/1982 sia il D.Lgs. n. 22/1997, sia, infine, il D.Lgs. n. 152/2006, hanno espressamente attribuito al Sindaco la titolarità del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti, rispettivamente agli art. 12, 13 e 191 (cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n. 4067; Cons. giust. amm., 2.3.2007, n. 97).



Competenza [sempre tar veneto]

Primo orientamento:

- l'adozione dell'ordinanza di rimozione rientra nella competenza del responsabile dell'area tecnica e non del Sindaco
- Infatti: Secondo tale orientamento, l'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 22/1997 che attribuisce al Sindaco la possibilità di emanare ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, deve tenere in considerazione l'art. 107, comma 5, T.U.E.L. secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia «l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti...»; pertanto, la competenza ad emettere l'ordinanza di rimozione dei rifiuti in un'area interessata da deposito abusivo, spetta al dirigente dell'ufficio tecnico comunale a ciò preposto.



Tale assunto non è condivisibile perché:

- a) è insuperabile il dato testuale dell'art. 192, comma 3, secondo periodo, citato secondo cui “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
- b) trova applicazione, per il caso di conflitto apparente di norme, il tradizionale canone ermeneutico *lex posterior specialis derogat anteriori generali*; sotto tale angolazione è appena il caso di evidenziare che lo stesso art. 107, comma 4, T.U.E.L. ha cura di precisare che “Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”; che è quanto verificatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 192, comma 3, sicuramente speciale rispetto all'ordine generale di competenze previsto dall' art. 1, comma 4, e 107, comma 2, T.U.E.L..



Competenza [sempre tar veneto]

Secondo orientamento:

- l'adozione dell'ordinanza di rimozione rimane nella competenza del Sindaco
- Così tar veneto da cui tratte le argomentazioni riportate



SECONDA REAZIONE DELL'ORDINAMENTO PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI SU SUOLO

art.255 tu:

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo **256**, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli **192**, commi 1 e 2, **226**, comma 2, **231**, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa




Si applica a “chiunque”, sempre che tuttavia non trovi applicazione l'art. 256, comma 2.



TERZA REAZIONE DELL'ORDINAMENTO PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI SU SUOLO

Art. 255 co. 3 prima ipotesi

INOTTEMPERANZA
ORDINANZA
SINDACALE EX
ART. **192**



Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, [o non adempie all'obbligo di cui all'art.187, comma 3] è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza di cui all'art. 192 o [all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, co. 3]



Il problema della ordinanza illegittima

■ Prima tesi:

RILEVA ESCLUSIVAMENTE LA ESISTENZA ED EFFICACIA DELLA ORDINANZA

■ Seconda tesi


“In presenza di norme penali che sanzionano l’inottemperanza ad un ordine della PA, il giudice penale deve verificare la legittimità dell’atto amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l’illegittimità degli atti amministrativi, e cioè la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di potere” Cass. I n. 15249/06, PM. In proc. Ahmid (in materia di ordine di espulsione) in GuidaalD n. 32/2006



QUARTA REAZIONE DELL'ORDINAMENTO PER IL CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

art. 256 co.2

Abbandono di rifiuti-
deposito
incontrollato



PER INCISO: Continuità normativa.: In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa fra le disposizioni di cui all'art. 51, co. 1 e 2, D.Lgs. 22/97, e quelle di cui all'art. 256, co 1 e 2, D.Lgs.152/06 (attività non autorizzata di gestione dei rifiuti), in quanto il nuovo testo è identico al previgente, come mod. dall'art. 7,co.7, D.Lgs. n. 389/97 (Cass. Sez. III Sen. 17365 del 8 maggio 2007 (Cc 15 mar.2007) Pres. Vitalone Est. Franco Imp. Guccione.)

■ Art. **256** comma 2°

“Le pene di cui al primo comma si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 14 commi 1 e 2”

ATTENZIONE! NON PIU' IN OGNI CASO MA SOLTANTO SE DA PARTE DI TITOLARI DI IMPRESE E RESPONSABILI DI ENTI



Soggetto attivo

- – gli imprenditori individuali, senza che possa essere fatta alcuna distinzione;
- – il responsabile di enti (da intendersi come la persona o le persone che hanno potere decisionale) indipendentemente dalla natura pubblica o privata, lucrativa o mutualistica dell'ente;
- – il “titolare” di impresa collettiva inteso quale soggetto responsabile (c.d.a, a.u. etc): compreso nella più ampia dizione *responsabile di enti*, non potendosi dubitare che l'impresa collettiva (che abbia o meno personalità giuridica) sia da intendersi quale ente.



Deposito incontrollato

Secondo un primo orientamento rientrano nella nozione di deposito incontrollato in esame tutte le condotte di

- A) deposito (preliminare o non preliminare) non autorizzato da parte del gestore o di
- B) deposito temporaneo da parte del produttore non conforme ai limiti dettati dall'art. 6 ora 183.

A differenza del primo comma, la norma considera il singolo atto di deposito e non l'attività più complessa in cui l'atto può inserirsi.

Secondo altra interpretazione rientrerebbero nell'ambito dell'art. 51 comma secondo soltanto i casi di deposito da parte del produttore dei rifiuti.



Rifiuti. Deposito incontrollato

- Cass. Sez. III n. 9850 del 4 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Rossi Alfieri

L'art. 256, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06, infatti, espressamente prevede la fattispecie sanzionata penalmente del deposito incontrollato dei rifiuti, nella cui nozione rientra inequivocabilmente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per il deposito stesso.



abbandono

- anche il singolo atto di abbandono (come di immissione in acque superficiali o sotterranee) rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 51 se ed in quanto sia riferibile ad un soggetto appartenente alle categorie menzionate e non sia espressione di una attività di smaltimento, eventualità che renderebbe direttamente applicabile il primo comma.



QUINTA REAZIONE


Premesso che una delle forme di deposito su suolo dei rifiuti è la discarica,

anche la disciplina della discarica potrebbe applicarsi ai casi di rinvenimento di rifiuti accumulati su suolo.



art. 256 co.3

Discarica abusiva



ART. 256 COMMA TERZO :

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da **2600 €** a **26.000 €**.

3. [...] Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 C.P.P. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.



premessa

il termine discarica viene impiegato nel decreto Ronchi **così' come nel TU sia in senso statico**, con riferimento all'area nella quale viene svolta questa forma di smaltimento di rifiuti, **sia in senso dinamico**, con riferimento alla specifica operazione di smaltimento di rifiuti in quell'area svolta.

L'allegato B) del decreto Ronchi espressamente menziona la discarica tra le forme di abbandono di rifiuti su/nel suolo (è anzi l'unico esempio riportato). La discarica è, pertanto, in primo luogo una forma di eliminazione dei rifiuti mediante abbandono su suolo o nel suolo (ad esempio mediante interrimento: cfr. art. 35 lett.n).

Lo stesso Allegato B) alla lettera D5 prevede, tra le ipotesi di smaltimento anche la Messa in discarica specialmente allestita, indicando quest'ultima quindi come un luogo fisico



il d.lgs. 36/03 –che espressamente formula una nozione di discarica-
richiama proprio il profilo statico: “g) «discarica»:

- *area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché*
- *qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. ”.*

“Sono esclusi da tale definizione

- **gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e**
- **lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale,**
- **o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”**





La discarica ne risulta definita come

A) operazione di deposito

su/nel suolo

su area che risulti a tanto adibita (per la precedente attività di predisposizione ovvero per la rilevanza della condotta di abbandono: la norma non lo specifica e consente di comprendere entrambe le ipotesi)

ovvero come

B) operazione di deposito (temporaneo, preliminare o proprio della messa in riserva) fuori dei limiti fissati.



Elementi non necessari

In questa prospettiva, non hanno autonomo significato quali elementi costitutivi della discarica:

1. degrado del territorio. Non desumibile come elemento costitutivo dalla fattispecie legale, la sua ravvisabilità può tuttavia essere indicativa dell'essere l'area di fatto adibita a discarica;
2. reiterazione di atti di abbandono o di deposito;
3. clandestinità o meno della realizzazione o della gestione

Per Cass. Pen., Sez. III, 19 febbraio 2004, n. 6921, il fatto di effettuare un profondo scavo all'interno di un'area, recintata e chiusa, riversando nello stesso, a più riprese, rifiuti speciali, realizzando sostanzialmente una discarica abusiva di rifiuti speciali, integra il reato di cui all'art. 51, comma 3 secondo periodo, D. L.vo n. 22/1997, ed il gestore di fatto dell'area in questione deve essere condannato anche all'obbligo di procedere alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi.



Natura permanente del reato di discarica abusiva

- Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 27/01/2004 (Ud. 15/01/2004 n.00025) Rv. 227219 - Presidente: Vitalone C. Estensore: Novarese F. Imputato: P.M. in proc. Zanoni. P.M. Passacantando G. (Diff.)
- In tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che ha recepito la direttiva 31/99/CE sulle discariche dei rifiuti, ha natura permanente sino al decorrere di anni dieci dalla cessazione dei conferimenti ovvero con l'ottenimento dell'autorizzazione o la loro rimozione.



Tornando alle diverse reazioni dell'ordinamento

SICCHE':

■ L'ABBANDONO DI RIFIUTI SU SUOLO Può COSTITUIRE :

- illecito ex art. 192

- illecito amministrativo ex art. 255 primo comma

Oppure

- Illecito penale ex art. 256 comma secondo

Oppure

- illecito penale ex art. 256 terzo comma



RINVENIMENTO
DI AREE CON
CUMULI DI
RIFIUTI



NECESSITÀ DI
STABILIRE SE E
QUANDO SIA
CONFIGURABILE UN
ILLECITO

E, IN CASO
AFFERMATIVO, SE
SI TRATTI DI
ILLECITO CIVILE,
AMMINISTRATIVO O
PENALE

ESIGENZA DI DETERMINARE
IL DISCRIMINE



In particolare

- Chiunque sia l'autore del fatto vi è l'illecito di cui all'art. 192 con le conseguenze di cui al 3° e 4° co. dello stesso articolo
- Se l'abbandono è avvenuto nell'esercizio di attività di impresa o di gestione di un ente, vi è l'illecito penale di cui all'art. 256, co.2, o, se vi è discarica, quello di cui all'art.256, co3.
- Il privato che abbandona rifiuti su suolo commette invece l'illecito amministrativo di cui all'art. 255.



Riassumendo.....

IL PRIVATO CHE
ABBANDONA:

- RISPONDE EX
ART. 192 CO. 3 E 4
- RISPONDE EX
ART. 255 PRIMO
COMMA

L'IMPRENDITORE
CHE

- ABBANDONA:
- RISPONDE EX
ART. 192 CO. 3 E 4
 - RISPONDE EX
ART. 256 CO. 2
(EVENT. CO. 3)




CHE FARE SE SI RINVIENE UN 'AREA SU CUI SONO STATI ABBANDONATI RIFIUTI E NON SI COGLIE SUL FATTO L'AUTORE DELL'ABBANDONO?

SE PER LA TIPOLOGIA (P.ES. RIFIUTI DOMESTICI) E QUANTITA' DI RIFIUTI, SI TRATTA DI ABBANDONO DI PRIVATI



ILLECITO AMMINISTRATIVO

SE PER LA TIPOLOGIA (P.ES. BALLE DI PLASTICHE VARIE, LATTE DI SOSTANZE CHIMICHE ETC) E QUANTITA' (NUMEROSI IMBALLAGGI DEL MEDESIMO PRODOTTO) DI RIFIUTI, SI DEVE RAGIONEVOLMENTE IPOTIZZARE CHE SI TRATTI DI ABBANDONO DA PARTE DI IMPRENDITORE



ILLECITO PENALE



Il problema del tempus commissi delicti



- IN GENERALE: ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ACCUSA
- LA DUBBIA SOLUZIONE DELLA L.R. VENETO 3/2000

Art. 45

Presunzione di conferimento.

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.



Quale è la sorte del proprietario del fondo?

- Se il proprietario del fondo concorre con dolo o colpa nell'illecito, non solo risponde ma diviene destinatario della ordinanza del sindaco.
- Se poi non rispetta l'ordinanza, risponde anche del reato di cui all'art. 255 comma terzo (con le interessanti conseguenze quanto a sospensione condizionale “condizionata”)



- Se invece la violazione non è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa

SECONDO UN PRIMO ORIENTAMENTO non può rispondere di alcun illecito, né può essere destinatario della ordinanza di cui all'art. 192, ma si pone il problema se può essere destinatario di altra ordinanza per ragioni di igiene

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, è illegittima l'ordinanza del sindaco di rimozione e smaltimento di rifiuti, diretta, oltre che al responsabile dell'abuso, anche al proprietario del terreno, senza avere previamente accertato la responsabilità di quest'ultimo per dolo o colpa.



Attenzione

Il potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti non può mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l'utilizzo, quali appunto la necessità e l'urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone un'oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10; Sez. V, 28.5.2007, n. 2109; Sez. II, 24.10.2007, n.2210; che precisa, proprio che tali provvedimenti sono consentiti anche quando vi è una apposita disciplina che regoli in via ordinaria determinate situazioni, laddove la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza alla tutela del bene risulti tanto urgente da non consentirne il tempestivo utilizzo).

T.A.R. CALABRIA (CZ) SEZ. I n. 1118 del 20 ottobre 2009

Rifiuti. Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati



SECONDO ALTRO ORIENTAMENTO

(minoritario ma espresso anche nel corso del 2002 dal Consiglio di Stato) vanno ampliati i casi di responsabilità del proprietario e la possibilità che quest'ultimo divenga destinatario della ordinanza di cui all'art. 14.

Il proprietario di un'area interessata da scarichi abusivi non addebitabili alla sua diretta responsabilità è tenuto a provvedere a propria cura e spese allo smaltimento degli stessi ed all'eventuale bonifica delle aree contaminate,

Il proprietario si trova con l'area in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo.

Ciò è confermato dal fatto che l'gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono "onere reale sulle aree inquinate". T.A.R. Abruzzi Pescara, 08/02/2002, n.244, Basile C. Com. Città S. Angelo Com. Città Sant'Angelo



Recentemente: il proprietario locatore

T.A.R. VENETO, Sez. III n. 336 dell'1 marzo 2011


Il proprietario di un compendio immobiliare nel quale da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, vengano svolte attività, conserva comunque la disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tant'è vero che non è possibile compiere nell'immobile interventi e modifiche senza il consenso del proprietario il quale, per questa via, ne assume la eventuale responsabilità verso i terzi,

il fine di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente (che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l'art. 174, par. 2, del Trattato), comporta che, nel caso in cui siano svolte da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto ambientale, pericolose per la salute e l'ambiente (nel caso all'esame vi era esercitata un'industria insalubre), in capo al proprietario sono configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni.

Ciò consente di configurare, con riferimento a casi particolari, responsabilità di carattere omissivo o colposo anche in capo al proprietario delle aree in concorso con l'autore materiale dell'abbandono di rifiuti.

Art. 256 co. 1

ILLECITA
GESTIONE DI
RIFIUTI



256 primo comma

Art. 51 **256**- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli **208,209,210,211,212,214,215,216** 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2600 a € 26000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2600 a € 26000 se si tratta di rifiuti pericolosi



Integra l'elemento oggettivo del reato in esame, principalmente:

- 1. – lo svolgimento di attività di trasporto e raccolta senza la prevista iscrizione;**
- 2. – lo svolgimento di attività di smaltimento –diversa dalla discarica- in impianto non autorizzato ovvero senza autorizz. all' esercizio;**
- 3. – lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti senza comunicazione (ove possibile) e, comunque, senza autorizzazione, ovvero prima del decorso di novanta giorni dalla comunicazione;**
- 4. – lo svolgimento di attività di autosmaltimento senza comunicazione di inizio attività o, comunque, senza autorizzazione;**
- 5. – lo svolgimento di attività di commercio ed intermediazione senza iscrizione;**
- 6. – lo svolgimento di attività di bonifica senza iscrizione.**

trasporto di rifiuti senza autorizzazione: irrilevanza dello scarico

1

- ***Corte di Cassazione penale, sez. III, 20 marzo 2003, n. 12865*** (ud. 13 febbraio 2003). Pres. Zumbo - Rel. Grillo - P.M. Di Zenzo (parz. diff.) - Ric. Tosto e altro.
- ***Ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.L.vo n. 22 del 1997 è sanzionato penalmente il trasporto di rifiuti senza autorizzazione e, pertanto, ai fini della punibilità del fatto, non è richiesto lo scarico degli stessi in qualche luogo.***



Trasporto con mezzi diversi o inidonei

- Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli indicati all'atto dell'iscrizione all'Albo delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti, o comunque inidonei, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, commi primo e quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che l'iscrizione è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto indicati.
Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 05/02/2004 (Ud. 12/12/2003 n.02056) Rv. 227563
Presidente: Zumbo A. Estensore: Vangelista V. Imputato: Luise. P.M. Cesqui E. (Conf.)



realizzazione di impianto di gestione

2

- Non rientra nella ipotesi di reato in esame –che fa espresso riferimento alla effettuazione di attività-
- Saranno in tal caso volta a volta integrati i diversi possibili reati connessi ai molteplici aspetti rilevanti. La assenza, infatti, di una autorizzazione ex art. 27/**208** che dispieghi gli effetti di cui al quinto comma, seconda parte, della citata disposizione comporterà la assenza anche degli eventualmente occorrenti “*visti, pareri, autorizzazioni, concessioni di organi regionali, provinciali e comunali*” ovvero della variante allo strumento urbanistico.



Gestione di impianto di recupero *veicoli fuori uso*

- Per Cass. Pen. n. 5319/06 *"l'attività del soggetto che provvede allo smantellamento dei veicoli fuori uso rientra sempre nell'ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 231 del DLvo 152/06, non può procedersi alla demolizione, recupero o rottamazione dei suddetti rifiuti senza l'autorizzazione di cui agli artt. 208, 209, 210 del medesimo decreto"*.



Se rifiuti da estrazione

- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.117 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 157). - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE




Art.19 - Sanzioni

1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5200 euro a 52.000 euro se la struttura di deposito e' classificabile come appartenente alla categoria A ai sensi dell'articolo 9. Alla sentenza di condanna o alla sentenza [ex 444cpp] consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'

Art. 256 co. 4

VIOLAZIONE DELLE
PRESCRIZIONI
DELLA
AUTORIZZAZIONE



51-/ **256** co.4

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.



Soggetto attivo del reato



- Presupposto soggettivo implicito della fattispecie di cui al quarto comma di cui all'art. 256 è che l'agente sia soggetto gestore di rifiuti che abbia conseguito iscrizione, effettuato comunicazione o conseguito autorizzazione, in relazione alle attività di gestione ed alle tipologie di rifiuti oggetto della iscrizione, comunicazione o autorizzazione.



Rientrano nella fattispecie in esame tutte le seguenti condotte, commissive o omissive:

- – Condotte in violazione delle prescrizioni che siano contenute o siano richiamate nella autorizzazione;
- – Condotte in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle comunicazioni
- – Condotte in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla iscrizione.



la sanzione del primo comma (ridotta della metà) si applica nelle ipotesi di inosservanza relativa a casi di gestione di rifiuti che non consistano in una forma di deposito dei rifiuti, né nella discarica;

la sanzione del secondo comma (ridotta della metà) si applica nelle ipotesi di inosservanze riscontrate in tutti i casi di deposito soggette a regime di abilitazione (messa in riserva, deposito preliminare, ove si segua la interpretazione che ammette queste due forme di deposito nel 2° co. dell'art. 51)

La sanzione di cui al terzo comma (ridotta della metà) si applica in tutti di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nella autorizzazione alla realizzazione o gestione di discarica, sempre che non si tratti delle inosservanze richiamate dall'art. 16 del d.lgs. 36/03



A1 258

La lettera della disposizione non consente di effettuare alcuna delimitazione, sicchè la violazione di ogni prescrizione finisce per essere rilevante

Quanto alla violazione delle prescrizioni della autorizzazione, assumono rilevanza

le prescrizioni che attengono allo svolgimento della attività di gestione (limiti quantitativi di rifiuti che possono trovare ingresso nell'impianto o esservi trattati, modalità di trattamento

**quelle relative al controllo dello svolgimento
(controlli periodici sul rifiuto nelle diverse fasi, controlli dell'ambiente – acque, aria, suolo etc –, comunicazioni periodiche)**

quelle che attengono a profili puramente formali (quali ad esempio quelli in tema di prestazione di garanzia)


Ma: cass. Renna: *“le disposizione però trova applicazione semprechè il trasgressore si muova nell'ambito della tipologia di rifiuto per la quale aveva ricevuto la autorizzazione, giacchè il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento di un rifiuto e configura, a seconda dei casi, le ipotesi*

di cui ai commi 1,2,e 3 dell'art. 51.”



Art. 258 (già 52 Ronchi)

LE VIOLAZIONI
DELLA
DISCIPLINA
DOCUMENTALE



1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al ... (SISTRI) ..., e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cuisono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Terzo comma: riduzioni in relazione
al numero dei lavoratori



Terzo comma: prima parte

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al ... (SISTRI)...., ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600€ a 9300€.

Trasporto
senza
formulario

Indicazione di
dati incompleti o
inesatti nel fir



258-CO.4 , seconda e terza parte:

PRIMA DEL QUARTO CORRETTIVO

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi . Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.



258- CO.4, seconda parte: DOPO IL QUARTO CORRETT.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto



fattispecie incriminatici previste dalla seconda e terza parte PRIMA DEL QUARTO CORRETTIVO

1. – effettuazione del trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario di cui all'art. **193** ;
2. – indicazione nel formulario stesso dati incompleti o inesatti in relazione a rifiuti pericolosi, in caso di trasporto;
3. – predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
4. – uso di un certificato falso durante il trasporto.



fattispecie incriminatici previste dal CO.4, 2^Parte DOPO IL QUARTO CORRETTIVO

1. – predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
2. – uso di un certificato falso durante il trasporto.

**RIENTRA NELLA DELEGA PER
L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA?**



260 bis

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti

- con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e,
- ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.

Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.



fattispecie incriminatici previste dalla seconda e terza parte del comma 7 dell'art. 260 bis

1. effettuazione del trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato ove previsto
2. uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Anche l'uso di certificato falso?

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.



260 bis

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.



fattispecie incriminatrice prevista dal comma 8 dell'art. 260 bis

1. uso durante il trasporto di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata

articoli 477 e 482



art. 260 bis co. 7 prima
ipotesi 6

effettuazione del trasporto di rifiuti
pericolosi senza copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE o senza
certificato ove previsto

art. 260 BIS CO. 7
SECONDA IPOTESI

USO DI CERTIFICATO FALSO IN
CASO DI TRASPORTO SISTRI

art. 260 BIS CO. 8

uso durante il trasporto di copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA
Movimentazione fraudolentemente
alterata



Art.260 ter

(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

1. All'accertamento delle violazioni di cui al **commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis**, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis [1.689/81], o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

260 bis 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.



(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis [1.689/81], o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter [dlgs 285/92], e relative norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore.

Articolo 260-bis

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.



Art.260 ter

(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis [l.689/81], o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter [dlgs 285/92], e relative norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore


In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'art.240, co.2, c.p., salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.

(1) Articolo inserito dall' articolo 36 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

Art. 53 259

TRAFFICO DI
RIFIUTI



Art. 53 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque

effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o

effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.




26. 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- *a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o*
- *b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o*
- *c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o*
- *d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o*
- *e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o*
- *f) contraria alle disposizioni degli artt. 14, 16, 19 e 21. 2*



Art. 260^{53 bis}

**ATTIVITÀ
ORGANIZZATE PER
IL TRAFFICO
ILLECITO DI
RIFIUTI**



- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,



Il traffico illecito di rifiuti

2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*
4. *Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente».*



Soggetto attivo

- fattispecie monosoggettiva e non di concorso necessario
- profilo organizzativo: può comportare anche la compartecipazione cosciente e volontaria di una pluralità di soggetti
- reato comune



Soggetto attivo

- E'irrelevante pertanto sul piano della astratta configurabilità della fattispecie che il soggetto attivo difetti o meno, abbia fatto richiesta o meno di un qualsiasi titolo per lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti



Elemento oggettivo

- reato di condotta
- azioni indicate dal primo comma (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione) o dalla condotta più generale, e con funzione residuale, di gestione di rifiuti



Elemento oggettivo

- il quantitativo di rifiuti così gestiti sia ingente
- nozione “di relazione”.
- orientamenti formatasi rispetto ad analoghi dati normativi, in particolare in tema di sostanze stupefacenti. il parametro interpretativo nella ratio legis da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica



Elemento soggettivo

- il dolo specifico di profitto ingiusto, come profitto che diversamente operando non avrebbe affatto potuto essere conseguito



LUOGO DI REITERAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE

Cass. III sez 27 luglio 2010, n. 29619

- La fattispecie criminosa di cui alla disposizione citata è un reato abituale di condotta.
- Pertanto, il luogo di consumazione dello stesso, in quanto si concreta nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, si identifica con quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato.
- È stato, infatti, di recente affermato da questa Corte che "La competenza territoriale per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile." (Sez. III, 3 novembre 2009 n. 46705, Caserta).





Illeciti in tema di formazione dei titoli abilitativi



In caso di
autorizzazione

In caso di
comunicazione
di inizio



In caso di
iscrizione
all'albo



l'art. 214 prevede al comma 8 [prima del quarto correttivo era il comma 9]:

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. **Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della l.7.8.1990, n. 241.**



Occorre allora considerare il contenuto dell'art. 21 della legge 241/90:

“1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni

.....

- il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.**



peraltro

- **2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso**
- **si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.”**





In caso di
autorizzazione


In caso di
comunicazione
di inizio

In caso di
iscrizione
all'albo



Ai sensi dell'art. 212 co. 8

- Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:




Applicabilità anche in questo caso della previsione dell'art. 21 cit.

E per altri casi dell'art. 208?





In caso di
rinnovo di
autorizzazione



In caso di
comunicazione
di inizio

In caso di
iscrizione
all'albo



Art.209

(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)

Art. 209

1.in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovverodell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le impreseregistrate ai sensi del regolamento[ecogestione e audit]possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti....
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Il quadro degli illeciti del trasportatore autorizzato

256, co,4

ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni

256, co,1

p.es. per impiego mezzi non autorizzati

483/ dpr445

Falso nella richiesta di iscrizione

48- 479

Falso indotto nella iscrizione

21 l. 241/90-483 c.p

ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni

256, co.1

Decadenza ex art. 21 co. 2 l.241 per iscriz. Co. 8 e 21

Anche ex art. 212 co. 21 per co. 18

Atto illecito





Sequestro e confisca



Art. 6 co. 1 bis
l.emerg.campania

Confisca obbligatorio di veicolo
sempre; di area in caso di
discarica

art. 256 co.3

Confisca obbligatoria dell'area sia
se condanna sia se 444

art. 259

Confisca obbligatoria del veicolo
se 259, 256 e 258 comma 4 sia se
condanna sia se 444

art. 260 ter

Co. 4 Se trasporto non autorizzato di rifiuti
pericolosi Confisca obbligatoria ex art. 240 cp
del veicolo e di mezzo utilizzato per il
trasporto (in caso di trasporto non autorizzato)

Co. 5 confisca di cui al co. 4 anche se 256 co.
1

art. 240 c.p.



Cassazione penale sez. III

23 giugno 2010- n. 33916: art. 260!

La confisca del mezzo di trasporto adibito al traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152) deve essere disposta,

- oltre che nei casi previsti dall'art. 256 del citato decreto (trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto ovvero usando certificati falsi durante il trasporto),
- anche in quelli di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.

